

Sindacale

- S74-25 - Programmazione dei flussi di ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025: ulteriore attribuzione territoriale delle quote per lavoro subordinato - Con la nota direttoriale n. 2500 del 19 maggio scorso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha attribuito ulteriori quote agli ingressi per motivi di lavoro dei lavoratori stranieri
- S75-25 - Fondo Nuove Competenze – Decreto direttoriale n. 243/2025 - Pubblicato dal Ministero del lavoro il Decreto direttoriale n. 243/2025 inerente la rimodulazione e il rifinanziamento del Fondo Nuove Competenze 3 “Competenze per l’innovazione”
- S76-25 - Legge n. 76/2025: partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese - Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge contenente disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese
- S77-25 - Garante privacy: E-mail e navigazione web dei dipendenti solo a determinate condizioni - Sanzionata dal Garante privacy la Regione Lombardia per aver posto in essere una serie di trattamenti illeciti in ambito lavorativo, anche con riferimento alle modalità di svolgimento del cd. “lavoro agile”
- S78-25 - INL – Videosorveglianza – indicazioni per le procedure autorizzative - Fornite dall’INL indicazioni operative, ai propri ispettori, per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per l’installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo
- S79-25 - Bando Isi 2024: elenchi cronologici provvisori NCD - Pubblicati gli elenchi provvisori No Click Day relativi al Bando Isi 2024

Fiscalità

- F42-25 - Revisione congiunturale degli ISA: aggiornamenti per il settore delle costruzioni - Con il Dm 24 aprile 2025, pubblicato in GU, scatta la revisione congiunturale degli ISA, inclusi gli indicatori per il settore delle costruzioni (ISA DG69U). I correttivi tengono conto di inflazione, oneri finanziari, variazione dei ricavi e condizioni territoriali, per allineare gli indici al nuovo contesto economico. L’ISA sarà oggetto di revisione strutturale con applicazione dal 2025

Urbanistica Edilizia Ambiente

- U51-25 - Caro materiali: definite le modalità di accesso ai fondi 2025 - Il Ministero delle Infrastrutture, quest’anno, ha fissato solo due finestre per accedere ai fondi destinati al caro materiali 2025, previsti dall’ultima Legge di Bilancio. La prima si aprirà il 1° luglio e riguarderà i lavori eseguiti tra gennaio e maggio. Le stazioni appaltanti potranno presentare domanda per il riconoscimento degli extra costi sostenuti
- U52-25 - Conferenza di servizi “accelerata”: la proroga al 2026 riguarda tutte le p.a. - Il Ministero della P.A. chiarisce l’operatività dell’art. 10, comma 4 del DL 25/2025 relativo all’estensione al 31 dicembre 2026 delle regole “accelerate” per la conferenza di servizi
- U53-25 - Polizza catastrofale per le imprese: nuove scadenze e chiarimenti; le novità del Decreto-Legge n. 39/2025 - Il Decreto-Legge 39/2025, definitivamente approvato, ha prorogato, le scadenze per l’assicurazione contro i rischi catastrofali: 1° ottobre 2025 per le medie imprese, 31 dicembre 2025 per piccole e microimprese, mentre per le grandi imprese resta il 31 marzo 2025. Il decreto chiarisce inoltre l’applicazione delle sanzioni, l’assicurabilità degli immobili con difformità edilizie e di quelli non di proprietà dell’impresa prevedendo, infine, anche un monitoraggio dei premi per prevenire speculazioni

Sicurezza e normativa tecnica

- N20-25 - ASR: schemi percorsi formativi in materia di sicurezza - È stato elaborato un documento utile ad orientarsi all’interno dei percorsi formativi disciplinato dal nuovo Accordo stato Regioni

- V13-25 - MATERIA VIVA. L'edilizia che rigenera: materiali, idee e visioni per una nuova cultura del costruire - Mercoledì 11 giugno 2025, con inizio alle ore 9.30, presso la Torre S. Maria – Confindustria Udine (Largo Carlo Melzi 2, Udine), si terrà l'evento "MATERIA VIVA. L'edilizia che rigenera: materiali, idee e visioni per una nuova cultura del costruire".

S74-25 - Programmazione dei flussi di ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025: ulteriore attribuzione territoriale delle quote per lavoro subordinato

Con la nota direttoriale n. 2500 del 19 maggio scorso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha attribuito ulteriori quote agli ingressi per motivi di lavoro dei lavoratori stranieri

La Direzione Generale per le Politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con l'allegata nota direttoriale n. 2500 del 19 maggio scorso, ha attribuito ulteriori 22.968 quote destinate a ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale e stagionale. Nello specifico, 11.393 sono le quote destinate al lavoro subordinato non stagionale, secondo la ripartizione della tabella riportata nella nota.

Tale redistribuzione è stata effettuata in attuazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del D.P.C.M del 27 settembre 2023 in forza del quale, trascorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dei click day, qualora residuino quote significative non utilizzate tra quelle già previste, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali può provvedere ad una diversa ripartizione sulla base delle necessità riscontrate nel mercato del lavoro, fermo restando il limite massimo complessivo indicato all'art. 5 del D.P.C.M. medesimo.

L'attribuzione riguarda esclusivamente i territori nei quali le istanze non siano state soddisfatte dalla precedente attribuzione.

Per quanto non espressamente ivi riportato, si rinvia alla nota riportata di seguito.



**Dipartimento per le politiche sociali,
del terzo settore e migratorie**

All'Ispettorato Nazionale del Lavoro
- Direzione centrale per la tutela
la vigilanza e la sicurezza del lavoro
- Direzione centrale coordinamento giuridico
ROMA

Alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
- Direzione Centrale Lavoro,
Formazione, Istruzione e Famiglia
Servizio politiche del lavoro
TRIESTE

Alla Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro
PALERMO

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Servizio Mercato del Lavoro
BOLZANO

Alla Provincia Autonoma di Trento
Servizio Lavoro
TRENTO

e p.c.

- All'Ufficio di Gabinetto del Ministro
- Al Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie
 - Alla Direzione Generale per l'Innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca
 - Alla Direzione Generale dei Rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
 - Alla Direzione Generale delle Politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione



**Dipartimento per le politiche sociali,
del terzo settore e migratorie**

SEDE

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il Coordinamento
Amministrativo
ROMA

Al Ministero dell'Interno
- Dipartimento per le
Libertà civili e l'Immigrazione - Direzione
Centrale per le Politiche dell'Immigrazione
e dell'Asilo
- Dipartimento della Pubblica Sicurezza -
Direzione Centrale dell'Immigrazione e
della Polizia delle Frontiere
ROMA

Al Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale
Direzione Generale per gli italiani all'estero e le
politiche migratorie
ROMA

Al Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste
Direzione Generale per la promozione della qualità
agroalimentare e dell'ippica
ROMA

Al Ministero del Turismo
ROMA

Oggetto: D.P.C.M. 27 settembre 2023 - Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025 - Ulteriore attribuzione territoriale delle quote relative all'anno 2025 per ingressi per lavoro subordinato (stagionale e non).

Allegati: 2

Facendo seguito alla precedente attribuzione territoriale delle quote di cui al D.P.C.M. 27 settembre 2023

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DG per le politiche migratorie e per
l'inserimento sociale e lavorativo dei

DIVISIONE III

Via Forno, 8 – 00192 Roma

Tel +39 06.4683.2190

dgimmigrazione.div3@pec.lavoro.gov.it

DGImmigrazioneDiv3@lavoro.gov.it

www.lavoro.gov.it



**Dipartimento per le politiche sociali,
del terzo settore e migratorie**

(nota prot. n. 1054 del 12.02.2025), si comunica di aver attribuito sul sistema SILEN, ulteriori n. 22.968 quote destinate a ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale e stagionale (articoli 6 e 7 del D.P.C.M. indicato in oggetto), secondo le previsioni dell'art. 9, comma 2, in base al quale, trascorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dei *click day*, qualora il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali rilevi quote significative non utilizzate tra quelle previste dal D.P.C.M., può effettuare una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro, fermo restando il limite massimo complessivo indicato all'art. 5 del medesimo D.P.C.M.

La scrivente attribuisce le quote non ripartite con la nota prot. n. 1054 del 12.02.2025 sulla base dei dati comunicati il 13.05.2025 dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, relativi alle istanze presentate agli Sportelli Unici dell'Immigrazione (SUI). L'attribuzione riguarda esclusivamente i territori nei quali le istanze non siano state soddisfatte dalla precedente attribuzione. A tal fine si utilizza una parte del 40% delle quote riservate alle lavoratrici donne dall'art. 2, comma 7 bis del DL n. 145/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 187/2024.

Si rappresenta che il 30% delle quote destinate agli ingressi per motivi di lavoro stagionale nel settore turistico-alberghiero (15.000) verrà assegnato a seguito del secondo *click day* del 1° ottobre 2025, come previsto dall'art. 2, comma 6 del DL n. 145/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 187/2024.

Il Direttore Generale
Stefania Congia

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

DPCM 27 settembre 2023 "Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025" - Flussi 2025 - Lavoro subordinato stagionale -								
Regione	Provincia	Art. 7 co. 1 - Quota riservata lavoro stagionale e settore turistico	Art. 7 co. 2 lettera a) - Quota riservata a Paesi - Accordo India settore agricolo	Art. 7 co. 2 lettera a) - Quota riservata a Paesi - Accordo India settore turistico	Art. 7 co. 3 - Quota riservata lavoro stagionale pluriennale e settore agricolo	Art. 7 co. 3 - Quota riservata lavoro stagionale pluriennale e settore turistico	Art. 7 co. 4 - Quota riservata associazioni datoriali Agricoltura	Art. 7 co. 5 Quota riservata associazioni datoriali Turismo
Abruzzo	CHIETI		8					
	L'AQUILA	11						
	PESCARA	1					3	
	TERAMO						30	
TOTALE REGIONE		12	8				33	
Basilicata	MATERA	105	13	1				
	POTENZA	20	9	1			27	
TOTALE REGIONE		125	22	2			27	
Calabria	CATANZARO	70	6	3	1		133	
	CROTONE	29	25	1				
	REGGIO CALABRIA	34	29	4				
	VIBO VALENTIA	84	3					
TOTALE REGIONE		217	63	8	1		133	
Campania	AVELLINO		8					
	BENEVENTO	73	3	3			118	
	CASERTA	20	32	10	2		250	
TOTALE REGIONE		93	43	13	2		368	
Emilia Romagna	BOLOGNA		1				23	
	FERRARA	26					16	
	FORLI	60	2			1	155	
	MODENA	5	12					
	PARMA		6		1			
	PIACENZA		11					



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Dipartimento per le politiche sociali,
del terzo settore e migratorie

	RAVENNA	69	3				
	REGGIO EMILIA		2		1		20
	RIMINI	457		4		6	
TOTALE REGIONE		617	37	4	2	7	214
	TRIESTE	2					
TOTALE REGIONE		2					
Lazio	FROSINONE	132	9	2			
	LATINA	154	86	18	9		57
	RIETI		2				6
	ROMA	371	29	22			
TOTALE REGIONE		657	126	42	9		63
Liguria	GENOVA	22				1	
	IMPERIA	23					
	SAVONA	14					
TOTALE REGIONE		59				1	
Lombardia	BERGAMO	1	12	2			
	BRESCIA	67	4				24
	COMO	15					
	CREMONA	1	2				13
	LECCO	1	2				
	LODI	1					
	MANTOVA	6	45	2	3		218
	MILANO	331	12				11
	PAVIA		1				26
	SONDRIO	8	1				
VARESE	7						
TOTALE REGIONE		438	79	4	3		292
Marche	ANCONA	13	9				5
	ASCOLI PICENO	9	9	2			76
	MACERATA	2	2				
	PESARO URBINO	53		2			
TOTALE REGIONE		77	20	4			81
Molise	CAMPOBASSO	3	1				278
	ISERNIA	4	4				
TOTALE REGIONE		7	5				278
Piemonte	ALESSANDRIA						11
	ASTI		1				



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Dipartimento per le politiche sociali,
del terzo settore e migratorie

	TORINO	15	3				
	VERBANO CUSIO OSSOLA	28		1		4	
TOTALE REGIONE		43	4	1		4	11
Puglia	BARI	110	48	13	10	1	
	BRINDISI	104	12	3			54
	FOGGIA		15				3742
	LECCE	581	27	134			56
	TARANTO	65	2	2	1		35
TOTALE REGIONE		860	104	152	11	1	3887
Sardegna	CAGLIARI	32	4	2	1		9
	NUORO	256	1				
	ORISTANO	6					
	SASSARI	59		3		1	
TOTALE REGIONE		353	5	5	1	1	9
	CATANIA	27					2
	MESSINA	96		2			69
	PALERMO	10	9			2	
	SIRACUSA	12	1				
TOTALE REGIONE		145	10	2		2	71
Toscana	AREZZO		16	1			
	FIRENZE		2				
	GROSSETO	19	1		1	1	1
	LIVORNO	46		1			24
	LUCCA	14		1			
	MASSA CARRARA	3					
	PISA	4	6	1			
	PISTOIA	14			1		
	PRATO	6					
SIENA	14	11	2	23		118	
TOTALE REGIONE		120	36	6	25	1	143
Umbria	PERUGIA		2	1			
	TERNI	1	2	2			
TOTALE REGIONE		1	4	3			
Valle d'Aosta	AOSTA	7					7
TOTALE REGIONE		7					7
Veneto	BELLUNO	17				2	



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Dipartimento per le politiche sociali,
del terzo settore e migratorie

	PADOVA	113	28	1			59	
	ROVIGO		26				57	
	TREVISO	49	48		3			
	VENEZIA	205	12		3	2	125	1
	VERONA	118	292	40				
	VICENZA		28				13	
TOTALE REGIONE		502	434	41	6	4	254	1
TOTALE GENERALE		4335	1000	287	60	21	5871	1

Allegato 2

DPCM 27 settembre 2023 "Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025" - Flussi 2025 - Lavoro subordinato non stagionale -						
Regione	Provincia	Art. 6 co. 3 lettera a) - Quota riservata cittadini di Stati con accordi vigenti in materia migratoria	Art. 6 co. 3 lettera b - Quota riservata - Accordo India	Art. 6 co. 3 lettera b - Quota riservata - Accordo Tunisia	Art. 6 co. 4 lettera a) Quota riservata a lavoratori di origine Venezuelana	Art. 6 co. 4 lettera b) Quota riservata apolidi e rifugiati
Abruzzo	CHIETI					1
	L'AQUILA	75		10		
	PESCARA	55				2
	TERAMO					2
TOTALE REGIONE		129		10		5
Basilicata	MATERA		44	1		1
	POTENZA	32	27	8		1
TOTALE REGIONE		32	71	9		2
Calabria	CATANZARO	51		1		
	CROTONE	32				
	REGGIO CALABRIA	50	31	1		2
	VIBO VALENTIA	22				

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DG per le politiche migratorie e per
l'inserimento sociale e lavorativo dei

DIVISIONE III

Via Forno, 8 – 00192 Roma

Tel +39 06.4683.2190

dgimmigrazione.div3@pec.lavoro.gov.it

DGImmigrazioneDiv3@lavoro.gov.it

www.lavoro.gov.it



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Dipartimento per le politiche sociali,
del terzo settore e migratorie

TOTALE REGIONE		155	31	2		2
Campania	AVELLINO	216	91	44		
	BENEVENTO	15	29	4		
	CASERTA	125	70	50		6
TOTALE REGIONE		356	190	98		6
Emilia Romagna	BOLOGNA	171	8		1	2
	FERRARA		12	10		
	FORLI	24			1	2
	MODENA	307		35		1
	PARMA	104	28	8		
	PIACENZA		7			
	RAVENNA					3
	REGGIO EMILIA	125	29	13		
RIMINI	24	10		2		
TOTALE REGIONE		754	94	66	4	8
Lazio	FROSINONE		49			1
	LATINA	319	197			1
	ROMA	493	65	59	2	5
	VITERBO		3			1
TOTALE REGIONE		812	314	59	2	8
Liguria	GENOVA	142			1	
	IMPERIA	22	1	4		
	LA SPEZIA	88	17			1
	SAVONA	12		1		1
TOTALE REGIONE		263	18	5	1	2
Lombardia	BERGAMO	407	7			
	BRESCIA		28	14	1	2
	CREMONA		7	2		1
	LECCO					1
	LODI	159	1	3		
	MANTOVA		11	3		1
	MILANO	2727	34	3	1	17
	PAVIA	141	1	1		
VARESE	41		5		1	
TOTALE REGIONE		3475	89	31	2	23
Marche	ANCONA	98	3	6		1
	ASCOLI PICENO	39				

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DG per le politiche migratorie e per
l'inserimento sociale e lavorativo dei

DIVISIONE III

Via Forno, 8 – 00192 Roma

Tel +39 06.4683.2190

dgimmigrazione.div3@pec.lavoro.gov.it

DGImmigrazioneDiv3@lavoro.gov.it

www.lavoro.gov.it



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Dipartimento per le politiche sociali,
del terzo settore e migratorie

	MACERATA	32	4			
	PESARO URBINO	22		3		
TOTALE REGIONE		191	7	9		1
Molise	CAMPOBASSO	35				
	ISERNIA	23		1		
TOTALE REGIONE		58		1		
Piemonte	ALESSANDRIA	1		7		
	ASTI	58	15	1		
	BIELLA		9			
	CUNEO			5		
	NOVARA	40	25	1		
	TORINO	260		18		13
	VERBANO CUSIO OSSOLA	13		1		
TOTALE REGIONE		371	49	33		13
Puglia	BARI	495	57	21		
	BRINDISI		4			
	FOGGIA	170	27	1		1
	LECCE	48	669			1
TOTALE REGIONE		713	757	22		2
Sardegna	CAGLIARI	3				
	ORISTANO		3			
	SASSARI	35				
TOTALE REGIONE		38	3			
Sicilia	AGRIGENTO			1		
	CALTANISSETTA			1		
	CATANIA		3	22		2
	MESSINA	25				
	PALERMO	79				1
	SIRACUSA					7
	TRAPANI			1		
TOTALE REGIONE		103	3	25	1	9
Toscana	AREZZO			1		3
	FIRENZE	2	2	6		5
	GROSSETO	42				
	LIVORNO	69	1	3		2
	LUCCA	95	15	2		
	MASSA CARRARA	46	2	1		

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DG per le politiche migratorie e per
l'inserimento sociale e lavorativo dei

DIVISIONE III

Via Forno, 8 – 00192 Roma

Tel +39 06.4683.2190

dgimmigrazione.div3@pec.lavoro.gov.it

DGImmigrazioneDiv3@lavoro.gov.it

www.lavoro.gov.it



Dipartimento per le politiche sociali,
del terzo settore e migratorie

	PISA	147	1	1		
	PISTOIA	163		2		
	PRATO	6				1
	SIENA	25				
TOTALE REGIONE		594	21	16		11
Umbria	PERUGIA					1
TOTALE REGIONE						1
Valle d'Aosta	AOSTA		1			
TOTALE REGIONE			1			
	PADOVA	281	34	3		2
	ROVIGO	33	2	7		
	TREVISO	330				1
	VENEZIA		11	6		1
	VERONA	437	25	2		6
	VICENZA		37			
TOTALE REGIONE		1080	109	18		10
TOTALE GENERALE		9119	1757	404	10	103

S75-25 - Fondo Nuove Competenze – Decreto direttoriale n. 243/2025

Publicato dal Ministero del lavoro il Decreto direttoriale n. 243/2025 inerente la rimodulazione e il rifinanziamento del Fondo Nuove Competenze 3 “Competenze per l’innovazione”

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla materia per segnalare che il Ministero del Lavoro ha pubblicato il Decreto direttoriale n. 243/2025 , riguardante la rimodulazione e rifinanziamento del Fondo Nuove Competenze 3 “Competenze per l’innovazione”, approvato con Decreto direttoriale n. 439/2024.

Le risorse per la terza edizione del Fondo Nuove Competenze salgono a un miliardo e 49 milioni di euro, grazie ad un ulteriore stanziamento di 318,8 milioni di euro. I nuovi fondi per sostenere gli investimenti formativi delle imprese sulle competenze dei lavoratori sono aggiuntivi rispetto ai 731 milioni di euro già previsti dall’Avviso del 5 dicembre 2024.

Il nuovo stanziamento utilizza poco meno di 69 milioni euro di fondi nazionali e 250 milioni di euro del Programma Operativo Complementare SPAO, asse 1 “Occupazione”, Priorità di investimento 8.v “Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento”.

Di conseguenza, è stata rimodulata la dotazione delle risorse per i diversi assi di intervento, anche tenendo conto della suddivisione delle 23.105 istanze per più di un milione di lavoratori presentate entro lo scorso 10 aprile, così da coprire tutte le domande presentate da filiere e sistemi formativi e raddoppiare gli stanziamenti per le imprese singole.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

VISTA la Legge 21 dicembre 1978 n. 845, recante “Legge quadro in materia di formazione professionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;

VISTO il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 4, comma 1, che istituisce l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL);

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2017, n. 57, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, pubblicato sulla G.U. n. 103 del 05 maggio 2017 - Serie Generale, in vigore dal 20 maggio 2017;

VISTO il D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato sulla G.U. n. 241 dell’8 ottobre 2021 - Serie Generale, in vigore dal 23 ottobre 2021;

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 gennaio 2022, n. 13 recante “Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali”, registrato dalla Corte dei Conti in data 14 febbraio 2022 al n. 299 e pubblicato sulla G.U. n. 60 del 12 marzo 2022 - Serie Generale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2023, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in data 16.01.2024 al n. 61, con il quale è stato conferito al Dott. Massimo Temussi l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro a decorrere dalla data del medesimo provvedimento;

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 3 dell’11 gennaio 2024, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio al n. 16 del 18 gennaio 2024, di ripartizione e assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l’esercizio finanziario 2024, nelle more del perfezionamento del processo di riorganizzazione ministeriale, ai Dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2021, n. 140;

VISTO il Decreto Legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e, in particolare, l'articolo 3, il quale prevede, tra l'altro, l'attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni svolte dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, "a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri" di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché la soppressione della stessa ANPAL "a decorrere dalla medesima data";

VISTO il D.P.C.M. 22 novembre 2023 n. 230, entrato in vigore in data 1° marzo 2024, adottato in attuazione della disposizione predetta, recante il "Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione", a far data dall'entrata in vigore del quale lo scrivente Ministero è a tutti gli effetti subentrato nella funzione della soppressa ANPAL;

VISTA la direttiva del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 26 del 27/02/2024 concernente la regolamentazione e la gestione della fase transitoria con la quale si dispone l'avvalimento in favore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, della Divisione 3 della soppressa ANPAL;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+);

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTO il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, e, in particolare, l'articolo 88, comma 1, che prevede l'istituzione del Fondo Nuove Competenze, al fine di innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro al fine di consentire una graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTO l'art. 11 *ter* del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 che prevede al comma 2, che "con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANPAL, ...,sono ridefiniti: i limiti degli oneri finanziabili a valere sulle risorse del Fondo [Nuove Competenze]..., comunque prevedendo almeno gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione; le caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza, avendo particolare attenzione a coloro che operano nei settori maggiormente interessati dalla transizione ecologica e digitale; le caratteristiche dei progetti formativi"

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile

2022, n. 34, che all'articolo 24 che introduce modifiche al citato articolo 11-ter del decreto-legge n. 146 del 2021, prevedendo che nella ridefinizione della disciplina del Fondo Nuove Competenze tra le caratteristiche dei datori di lavoro cui prestare particolare attenzione vi siano anche quelle di "coloro che abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in relazione ai quali conseguentemente risulti un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori";

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 settembre 2022 attuativo dell'articolo 11-ter del Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215;

VISTA la Delibera CIPE n. 22 del 28 febbraio 2018 con la quale è stato approvato il Programma Operativo Complementare "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" 2014 – 2020 (di seguito POC SPAO) finanziato dal Fondo di Rotazione per l'attuazione delle Politiche Comunitarie, ex art. 5 della Legge 16 aprile 1987 n. 183 e s.m.i.;

VISTA la Delibera CIPESS n.54 del 1° agosto 2024 che ha approvato la riprogrammazione delle risorse del "Programma Operativo Complementare (POC) SPAO" al PON "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" 2014-2020, a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

CONSIDERATO che, sulla base degli atti di riorganizzazione del Ministero sopra citati, la gestione dei programmi cofinanziati dal Fondo sociale europeo e del Programma Operativo complementare al PON SPAO rientra nelle competenze del Dipartimento per le Politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare nelle competenze della scrivente Direzione generale per le politiche attive del lavoro;

VISTO il programma "PN Giovani, donne e lavoro" FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 1° dicembre 2022 C(2022) 9030 final;

VISTO l'art. 19 del Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48, "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro", convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85 (in G.U. 03/07/2023, n. 153), che dispone l'incremento del Fondo Nuove Competenze nel periodo di programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea, a valere sulle risorse rivenienti dal Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro, cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus.

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, del 10 ottobre 2024 attuativo dell'articolo 11-ter del Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 per il Fondo nuove competenze;

VISTO il Decreto direttoriale n. 439 del 5 dicembre 2024 che ha approvato l'Avviso pubblico "*Fondo nuove competenze 3 - Competenze per le innovazioni*" secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 Ottobre 2024, in attuazione dell'art. 11-ter del decreto- legge n. 146 del 2021, con una dotazione così definita:

- euro 730 milioni a valere sulle risorse rivenienti dal Programma Nazionale "*Giovani, donne e lavoro*" cofinanziato dall'Unione europea, Priorità: 3. "*Nuove competenze per le transizioni digitale e verde*", nel rispetto dei criteri di ripartizione per categorie di regioni;
- euro 1 milione a valere sulle risorse ex art. 10 bis del decreto – legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233 per la gestione delle istanze contenenti lavoratori descritti al paragrafo 3.1 punto g).

CONSIDERATO che alla data del presente decreto la dotazione dell'avviso e la ripartizione territoriale delle risorse, non è idonea ad assicurare il finanziamento di tutte le istanze pervenute entro la data del 10.4.2025;

CONSIDERATO che la ripartizione territoriale delle risorse previste dall'art. 1, *lett. b)* dell'avviso, anche tenendo conto dell'assorbimento per tipologia di intervento, non consente di assegnare importo pari ad euro 197.000.000,00;

VISTO il Decreto direttoriale n. 482 del 20.12.2024 che dispone l'impegno delle risorse previste ex art. 10 bis del decreto – legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021 n. 233, pari a euro 100.000.000,00 in favore di INPS, per il Fondo Nuove competenze (FNC)

VISTO il Decreto Direttoriale n.252 del 29.07.2024 con il quale una quota, pari ad euro 30.122.653,00 del già menzionato importo di euro 100.000.000,00, è stata destinata al finanziamento della seconda edizione del Fondo Nuove Competenze.

RITENUTO opportuno incrementare, ai sensi dell'art. 1.3 del già menzionato Avviso, approvato con Decreto direttoriale n. 439 del 5 dicembre 2024, la dotazione finanziaria prevista come segue:

- quanto a euro 68.877.347,00 a valere sulle risorse ex art. 10 bis del decreto – legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021 n. 233, impegnate con il Decreto Direttoriale n. 482 del 20.12.2024;
- quanto a euro 250.000.000,00 a valere sul Programma Operativo Complementare SPAO, *Asse 1 "Occupazione", Priorità di investimento 8.v "Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento"*;

ACCERTATA la disponibilità del Programma Operativo Complementare al PON SPAO (POC SPAO) sull'Asse 1 "Occupazione", Priorità di investimento 8.v "Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento", dell'importo pari a 250 milioni di euro, così ripartiti:

- euro 90.000.000,00 milioni per i territori delle regioni *meno sviluppate e in transizione*.
- euro 160.000.000,00 milioni per *tutto il territorio nazionale*.

DECRETA

Articolo 1

Per quanto esposto in premessa, la dotazione finanziaria prevista dell'art. 1 dell'Avviso Fondo Nuove Competenze "Competenze per le innovazioni", approvato con Decreto direttoriale n.439 del 5 dicembre 2024 è integrata come segue:

1. pari a euro 68.877.347,00 a valere sulle risorse ex art. 10 bis del decreto – legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021 n. 233, impegnate con il Decreto Direttoriale n. 482 del 20.12.2024;
2. pari a euro 250.000.000,00 a valere sul Programma Operativo Complementare SPAO, Asse 1 "Occupazione", Priorità di investimento 8.v "Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento" così ripartiti:
 - euro 90.000.000,00 milioni per i territori delle regioni meno sviluppate e in transizione.
 - euro 160.000.000,00 milioni per tutto il territorio nazionale

Articolo 2

1 - Per effetto dello stanziamento delle risorse previste sopra riportato, la dotazione delle risorse di cui all'art. 1 dell'avviso è rimodulato come segue:

- a) euro 730.000.000,00 a valere sulle risorse rivenienti dal Programma Nazionale "Giovani, donne e lavoro" cofinanziato dall'Unione europea, Priorità 3 "Nuove competenze per le transizioni digitale e verde", nel rispetto dei criteri di ripartizione per categorie di regione:
 - 1 euro 225.943.198,04 - Regioni più sviluppate (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, PPA Bolzano e Trento, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto)
 - 2 euro 39.928.825,74 – Regioni in transizione (Abruzzo, Marche, Umbria)
 - 3 euro 464.127.976,21 – Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia)

- b) euro 68.877.347,00 a valere sulle risorse ex art. 10 bis del decreto – legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021 n. 233, impegnate con il Decreto Direttoriale n. 482 del 20.12.2024, per le Regioni più sviluppate (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, PPA Bolzano e Trento, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto)
- c) euro 250.000.000,00 a valere sul Programma Operativo Complementare SPAO, Asse 1 “Occupazione”, Priorità di investimento 8.v “Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento”, ripartiti come segue:
1. euro 160.000.000,00 Regioni più sviluppate (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, PPA Bolzano e Trento, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto);
 2. euro 10.000.000,00 Regioni in transizione (Abruzzo, Marche, Umbria)
 3. euro 80.000.000,00 Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia).
2. L’importo di cui alla lett. c), punto 1, del comma 2 del presente articolo è destinato, in via esclusiva, per euro 130.332.824 al finanziamento dei sistemi formativi e per euro 18.939.991 al finanziamento delle filiere formative.
3. Ai sensi dell’art 1 comma 1.2 che prevede che al finanziamento del Fondo Nuove competenze possono concorrere risorse del Programma Operativo Complementare SPAO, Asse 1 “Occupazione”, Priorità di investimento 8.v “Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento” ed ai sensi dell’art 1 comma 1.3 del medesimo avviso che prevede la possibilità di effettuare una rimodulazione con Decreto Direttoriale della ripartizione delle risorse per tipologia di intervento, la ripartizione delle risorse in oggetto è rimodulata come segue:

Tipologia di intervento	Importo in euro
1.1.1. Sistemi formativi	245.892.161
1.1.2. Filieri formative	71.412.406
1.1.3. Singoli datori di lavoro	731.572.780

Il presente Decreto sarà al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per i controlli preventivi di competenza e pubblicato nella specifica sezione prevista nel sito internet del Ministero <https://www.lavoro.gov.it/>.

Il Direttore Generale
Dott. Massimo Temussi
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

S76-25 - Legge n. 76/2025: partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge contenente disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese

Si informa che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 120/2025, è stata pubblicata la Legge n. 76/2025, recante “ Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese ”, in vigore dal 10 giugno 2025.

Si illustrano di seguito le disposizioni di maggiore interesse della citata legge.

Finalità e oggetto (art. 1)

La legge in esame disciplina la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all'organizzazione, ai profitti e ai risultati, nonché alla proprietà delle aziende e individua le modalità di promozione e incentivazione delle suddette forme di partecipazione, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione e nel rispetto dei principi e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e internazionale, al fine di rafforzare la collaborazione tra i datori di lavoro e i lavoratori, di preservare e incrementare i livelli occupazionali e di valorizzare il lavoro sul piano economico e sociale.

La legge introduce altresì norme finalizzate all'allargamento e al consolidamento di processi di democrazia economica e di sostenibilità delle imprese.

Definizioni (art 2)

Ai fini e per gli effetti della legge in esame, l'articolo 2 individua una serie di definizioni, tra cui si segnalano, in particolare, le seguenti:

“e) «contratti collettivi»: i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

f) «enti bilaterali»: gli organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”.

Partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori al consiglio di sorveglianza (art. 3)

Nelle imprese nelle quali lo statuto prevede che l'amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in base al sistema dualistico di cui agli articoli 2409-octies e seguenti del codice civile, gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione di uno o più rappresentanti dei lavoratori dipendenti al consiglio di sorveglianza .

L'individuazione dei rappresentanti dei lavoratori al consiglio di sorveglianza è regolata sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi, nel rispetto dei requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti per i componenti del consiglio, nonché delle disposizioni delle lettere a) e b) del decimo comma dell'articolo 2409-duodecies del codice civile.

Tra i membri del consiglio di sorveglianza può essere prevista la presenza di almeno un

rappresentante dei lavoratori che aderiscono ai piani di partecipazione finanziaria di cui all'articolo 6, illustrato nel prosieguo.

Partecipazione al consiglio di amministrazione (art. 4)

Nelle società che non adottano il suddetto sistema dualistico, gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione al consiglio di amministrazione e altresì al comitato per il controllo sulla gestione di cui all'articolo 2409-octiesdecies del codice civile, ove costituito, di uno o più amministratori, rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti.

Gli amministratori sono individuati dai lavoratori dipendenti della società sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, nonché dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dallo statuto della società o, in mancanza, dai codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria.

Gli amministratori designati non possono assumere incarichi direttivi, qualora non già ricoperti nella medesima impresa, entro il termine di tre anni dalla cessazione del mandato.

Distribuzione degli utili (art. 5)

Per l'anno 2025, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 182, della legge n. 208/2015, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81/2015, il limite dell'importo complessivo soggetto all'imposta sostitutiva disciplinata dal citato comma 182 è elevato a 5.000 euro lordi. Restano ferme le disposizioni dei commi da 183 a 189 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015.

Piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori (art. 6)

Nelle aziende, in coerenza e nel rispetto della normativa vigente, possono essere previsti piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti.

Tali piani possono individuare, oltre agli strumenti di partecipazione dei lavoratori al capitale della società di cui agli articoli 2349, 2357, 2358 e 2441, ottavo comma, del codice civile, anche l'attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato, ferma restando la disciplina di cui all'articolo 1, commi da 184-bis a 189, della legge n. 208/2015.

Per l'anno 2025 i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato di cui al secondo periodo, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50 per cento del loro ammontare.

Piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell'organizzazione del lavoro (art. 7)

Le aziende possono promuovere l'istituzione di commissioni paritetiche, composte in eguale numero da rappresentanti dell'impresa e dei lavoratori, finalizzate alla predisposizione di proposte di piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell'organizzazione del lavoro.

Soggetti di riferimento della partecipazione organizzativa (art. 8)

Le aziende possono prevedere nel proprio organigramma, in esito a contratti collettivi aziendali, le figure dei referenti della formazione, dei piani di welfare, delle politiche retributive, della qualità dei luoghi di lavoro, della conciliazione e della genitorialità, nonché quelle dei responsabili della diversità e dell'inclusione delle persone con disabilità.

Le imprese che occupano meno di trentacinque lavoratori possono favorire, anche attraverso gli enti bilaterali, forme di partecipazione dei lavoratori all'organizzazione delle imprese stesse.

Consultazione preventiva (art. 9)

Fatto salvo quanto previsto dalla legge o dai contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 25/2007, nell'ambito di commissioni paritetiche, le rappresentanze sindacali unitarie o le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore possono essere preventivamente consultati in merito alle scelte aziendali.

I contratti collettivi definiscono la composizione delle commissioni paritetiche per la partecipazione consultiva, nonché le sedi, i tempi, le modalità e i contenuti della consultazione.

Nel caso di consultazione sugli argomenti di competenza negoziale, le commissioni paritetiche possono fornire materiali ed elementi utili al tavolo contrattuale.

Procedura di consultazione (art. 10)

Il datore di lavoro convoca la commissione paritetica di cui al predetto articolo 9 mediante comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata.

La consultazione ha inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza di convocazione.

I rappresentanti dei lavoratori che compongono la commissione paritetica possono presentare, in sede di procedura di consultazione, un parere scritto, da allegare al verbale di consultazione.

La procedura di consultazione, salvo diverso accordo, si intende conclusa decorsi dieci giorni dal suo inizio, anche in caso di mancato parere scritto da parte dei rappresentanti dei lavoratori.

Entro trenta giorni dalla chiusura della procedura, il datore di lavoro convoca la commissione paritetica per illustrare il risultato della consultazione e i motivi dell'eventuale mancato recepimento dei suggerimenti proposti nel parere della commissione paritetica.

La consultazione si svolge con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni la cui divulgazione risulti in contrasto con norme di legge o con quanto stabilito dai contratti collettivi.

Nei casi di controversie interpretative in ordine alle modalità di esecuzione delle procedure o di presunte violazioni delle stesse, i componenti delle commissioni paritetiche possono rivolgersi alla Commissione nazionale permanente di cui all'articolo 17-bis della legge n. 936/1986, introdotto dall'articolo 13 (di seguito illustrato), per ottenere una sua pronuncia.

Al termine della procedura di consultazione, le aziende possono dare avvio alla definizione congiunta, nell'ambito delle commissioni paritetiche, di piani di miglioramento e di innovazione, secondo quanto previsto dall'articolo 7 sopra illustrato.

Salvaguardia dei contratti collettivi (art. 11)

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti collettivi.

Formazione dei rappresentanti dei lavoratori (art. 12)

Ai fini dello sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche, specialistiche e

trasversali, per i rappresentanti facenti parte delle commissioni paritetiche di cui all'articolo 7 sopra illustrato, nonché per coloro che partecipano agli organi societari di cui agli articoli 3 e 4 è prevista una formazione, anche in forma congiunta, di durata non inferiore a dieci ore annue.

I corsi di formazione possono essere finanziati attraverso gli enti bilaterali, il Fondo Nuove Competenze, di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, e i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della legge n. 388/2000.

Introduzione dell'articolo 17-bis della legge 30 dicembre 1986, n. 936, concernente l'istituzione della Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori (art. 13)

L'articolo 13 inserisce, nella legge n. 936/1986, il nuovo articolo 17-bis, che prevede l'istituzione, presso il CNEL, della Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori.

La Commissione nazionale permanente è composta da:

- a) un rappresentante del CNEL;
- b) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- c) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti presso il CNEL;
- d) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro presenti presso il CNEL;
- e) tre esperti di diritto del lavoro e relazioni industriali o di gestione e organizzazione aziendale, scelti congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro presenti presso il CNEL.

Il Presidente della Commissione nazionale permanente è eletto a maggioranza tra i membri della Commissione stessa.

I componenti della Commissione nazionale permanente sono nominati con decreto del Ministro del lavoro, su designazione degli organismi competenti, e durano in carica cinque anni.

Con decreto del Ministro del lavoro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, sono stabiliti le modalità e i termini per la designazione e l'individuazione dei componenti.

La Commissione nazionale permanente ha i seguenti compiti:

- a) si pronuncia con parere non vincolante su eventuali controversie interpretative che dovessero sorgere in ordine alle modalità di svolgimento delle procedure previste nelle imprese dei diversi settori;
- b) propone agli organismi paritetici eventuali misure correttive nei casi di violazione delle norme procedurali relative alla partecipazione dei lavoratori;
- c) procede alla raccolta e alla valorizzazione delle buone prassi in materia di partecipazione dei lavoratori attuate dalle aziende;
- d) redige ogni due anni una relazione, a livello nazionale, sulla partecipazione dei

lavoratori nei luoghi di lavoro;

e) presenta al CNEL proposte volte a incoraggiare la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alle imprese;

f) raccoglie i verbali delle riunioni degli organismi paritetici.

Ai componenti e ai partecipanti alle riunioni della Commissione nazionale permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Per quanto non riportato, si rinvia al testo della legge in esame.

S77-25 - Garante privacy: E-mail e navigazione web dei dipendenti solo a determinate condizioni

Sanzionata dal Garante privacy la Regione Lombardia per aver posto in essere una serie di trattamenti illeciti in ambito lavorativo, anche con riferimento alle modalità di svolgimento del cd. "lavoro agile"

Si trasmette, per opportuna informativa, la Newsletter n. 535 del 30 maggio 2025, con la quale il Garante per la protezione dei dati personali ha informato di aver sanzionato la Regione Lombardia per le numerose violazioni riscontrate nell'ambito dei trattamenti dei dati dei dipendenti, anche durante lo svolgimento del lavoro agile.

Dalle ispezioni è emerso che la Regione raccoglieva e conservava, oltre i limiti temporali previsti, i log di navigazione in Internet, ossia le informazioni inerenti ai siti web visitati dai dipendenti (inclusi quelli relativi ai tentativi falliti di accesso ai siti censiti in una apposita black list), senza aver stipulato un accordo collettivo con le rappresentanze sindacali e senza aver adottato adeguate garanzie a tutela dei lavoratori. Non era stata effettuata, infatti, una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati con riferimento al trattamento dei metadati relativi all'utilizzo della posta elettronica e dei suddetti log di navigazione in Internet (in violazione dell'art. 35 del Reg. UE 679/2016). Inoltre, con tale trattamento, il datore di lavoro era entrato in possesso di informazioni relative alla sfera privata dei dipendenti e non attinenti all'attività lavorativa.

Il Garante, nel rilevare quanto sopra, ha ribadito, tra l'altro, che "il trattamento deve in ogni caso essere "necessario" rispetto alla lecita finalità perseguita (art. 6, par. 1 del Regolamento) e avere ad oggetto i soli dati "adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati" (art. 5, par. 1, lett. c), del Regolamento)". Inoltre, in base al principio di "limitazione della conservazione", "i dati personali devono essere "conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati" (art. 5, par. 1, lett. e), del Regolamento)".

In virtù di tali violazioni, il Garante ha sanzionato la Regione e ha ordinato alla stessa di mettere in atto una serie di misure correttive.

Per quanto non riportato nella presente si rinvia alla nota del Garante sopracitata.

S78-25 - INL – Videosorveglianza – indicazioni per le procedure autorizzative

Fornite dall'INL indicazioni operative, ai propri ispettori, per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per l'installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo

Si informa che l'Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota prot. n. 4757 del 26 maggio 2025, ha fornito indicazioni operative, ai propri ispettori, in merito al rilascio di provvedimenti autorizzativi per l'installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo, di cui all'art. 4 della L. n. 300/1970.

In particolare, l'Ispettorato ha ribadito, come già chiarito con la Circolare INL prot. n. 2572 del 14/04/2023, che “ Le imprese con più unità produttive ubicate nell'ambito di competenza della medesima sede territoriale dell'INL – in caso di mancato accordo con la RSA/RSU o in assenza delle rappresentanze sindacali – in presenza di medesime ragioni legittimanti e avuto riguardo allo stesso sistema, possono presentare una sola istanza di autorizzazione all'ispettorato territorialmente competente il quale, previa verifica delle condizioni formali e sostanziali previste, emanerà un unico provvedimento valido per tutte le unità produttive interessate dall'istanza medesima ”.

Pertanto, per gli uffici che accorpano più province, per “ ambito di competenza della medesima sede territoriale ” si deve intendere tutto il territorio di riferimento su cui insiste il medesimo Ufficio e, quindi, se l'impresa ha le sedi ubicate nell'ambito di due province diverse, ma queste ultime afferiscono ad un solo ufficio territoriale dell'Ispettorato (con competenza su più province), l'impresa potrà presentare una sola istanza, per tutte le unità produttive interessate dalla richiesta installazione, indifferentemente presso una delle due sedi dell'ufficio.

Per quanto non riportato nella presente si rinvia alla nota dell'INL sopracitata.



Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro

Alle Direzioni interregionali del Lavoro
agli Ispettorati d'Area Metropolitana del Lavoro
agli Ispettorati territoriali del Lavoro
al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro
e, p.c.
Alla Provincia autonoma di Trento
Alla Provincia autonoma di Bolzano
All' Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

OGGETTO: indicazioni operative in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 4 della legge n. 300/1970.

Sono pervenuti diversi quesiti in ordine all'ambito di competenza territoriale degli uffici con doppia o tripla sede ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo di cui all'art. 4 della legge n. 300/1970.

Si rappresenta che come chiarito con la Circolare INL prot. n. 2572 del 14/04/2023 "Le imprese con più unità produttive ubicate nell'ambito di competenza della medesima sede territoriale dell'INL- in caso di mancato accordo con la RSA/RSU o in assenza delle rappresentanze sindacali - in presenza di medesime ragioni legittimanti e avuto riguardo allo stesso sistema, possono presentare una sola istanza di autorizzazione all'ispettorato territorialmente competente il quale, previa verifica delle condizioni formali e sostanziali previste, emanerà un unico provvedimento valido per tutte le unità produttive interessate dall'istanza medesima".

Di conseguenza, per gli uffici che accorpano più province, per "ambito di competenza della medesima sede territoriale" si deve intendere tutto il territorio di riferimento su cui insiste il medesimo Ufficio.

A titolo esemplificativo, se l'impresa istante ha le sedi ubicate nell'ambito di due province diverse, ma queste ultime afferiscono ad un solo ufficio territoriale dell'Ispettorato (con competenza su più province), l'impresa potrà presentare una sola istanza, per tutte le unità produttive interessate dalla richiesta installazione, indifferentemente presso una delle due sedi dell'ufficio.

IL DIRETTORE CENTRALE
Aniello PISANTI

S79-25 - Bando Isi 2024: elenchi cronologici provvisori NCD

Pubblicati gli elenchi provvisori No Click Day relativi al Bando Isi 2024

Si fa seguito alla notizia S69-25 di ANCE FVG Informa n°20/2025 per informare che, sul portale dell'Inail, sono stati pubblicati gli elenchi provvisori No Click Day (NCD) relativi al Bando Isi 2024.

A partire dal 4 giugno 2025, i titolari delle domande presenti in tali elenchi, ordinate sulla base del tempo di registrazione in "Procedura Domanda", devono procedere al caricamento della documentazione a completamento della domanda e del modulo A.

Le attività devono essere concluse entro le ore 18:00 del giorno 14 luglio 2025, pena la decadenza della propria domanda.

F42-25 - Revisione congiunturale degli ISA: aggiornamenti per il settore delle costruzioni

Con il Dm 24 aprile 2025, pubblicato in GU, scatta la revisione congiunturale degli ISA, inclusi gli indicatori per il settore delle costruzioni (ISA DG69U). I correttivi tengono conto di inflazione, oneri finanziari, variazione dei ricavi e condizioni territoriali, per allineare gli indici al nuovo contesto economico. L'ISA sarà oggetto di revisione strutturale con applicazione dal 2025

Scatta la revisione congiunturale degli Isa (gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) per l'anno di imposta 2024. I cambiamenti riguardano anche l'ISA DG69U – Costruzioni ed hanno l'obiettivo di adeguare gli Indici al nuovo scenario economico influenza da tensioni geopolitiche, prezzi dell'energia e dall'andamento dei tassi di interesse.

La revisione congiunturale è contenuta nel D.M. 24 aprile 2025 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.122 del 28 maggio scorso ed era stata anticipata, nelle scorse settimane, sul sito internet del MEF.

Ora, dopo la pubblicazione in G.U. , i correttivi congiunturali agli ISA vengono resi noti con maggior dettaglio anche grazie alla diffusione della relativa nota tecnico-metodologica (cfr . Allegato 4 al D.M.).

Per gli ISA approvati con il DM 18 marzo 2024 (tra i quali il DG69U) l'arco temporale di base su cui sono stati calcolati i correttivi è stato il periodo 2014-2021, a cui si sono aggiunte le informazioni dell'ultima dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023 ed i dati dello stesso anno riferiti alla fatturazione elettronica ed alle liquidazioni periodiche IVA.

Inoltre, sempre per l'ISA DG69U, la revisione congiunturale riguarda anche nuovi parametri collegati al “ Valore aggiunto per addetto ”, all’ “ Incidenza degli oneri finanziari netti e degli interessi passivi sul reddito operativo lordo ” ed alla “ Variazione annuale dell'inflazione ”.

Per adeguare gli ISA alla nuova realtà economica, vengono, poi, considerati una serie di elementi ulteriori, quali:

- indici di concentrazione della domanda e dell'offerta per area territoriale così da tenere conto di situazioni di vantaggi o svantaggi competitivi relativi alla collocazione territoriale;
- misure di ciclo settoriale per tener conto degli effetti dell'andamento congiunturale (cfr . l'Allegato 2 al D.M., che contiene un riferimento specifico all'ISA DG69U, relativo all' Andamento dell'ammontare dei ricavi);
- l'aggiornamento delle analisi territoriali a livello Comunale a seguito dell'istituzione di nuovi comuni e della ridenominazione di altri comuni nel 2024.

La revisione congiunturale degli ISA rileva anche ai fini dell'accesso al regime premiale previsto dall'art.9- bis del D.Lgs. n.50/2017 (cfr . ISA e regime premiale – Punteggi di affidabilità per il periodo d'imposta 2024), nonché per le attività di analisi del rischio di evasione fiscale.

Inoltre, il D.M. 24 aprile 2025 precisa che il programma informatico per l'applicazione degli ISA contiene già i correttivi anticongiunturali.

Si ricorda, infine, che per il settore delle costruzioni l'ISA DG69U sarà oggetto di revisione, con applicabilità dal periodo d'imposta 2025 (dichiarazione dei redditi 2026).

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 aprile 2025

Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d'imposta 2024. (25A02646)

(GU n.122 del 28-5-2025 - Suppl. Ordinario n. 20)

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto il Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 febbraio 2008, che ha definito i criteri di applicazione degli studi di settore per le imprese multiattività;

Visto l'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;

Visto l'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni, che ha previsto il regime forfetario agevolato;

Visto l'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con cui sono istituiti gli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni;

Visto il comma 2 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come modificato dall'art. 24 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, che prevede che gli indici sintetici di affidabilità fiscale sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicati;

Visto il medesimo comma 2 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che prevede che le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti

economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate;

Visto il comma 3 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che individua le fonti informative necessarie all'acquisizione dei dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale;

Visto il comma 7 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti;

Visto il comma 8 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che prevede l'istituzione di una Commissione di esperti che è sentita nella fase di elaborazione e, prima dell'approvazione e della pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere sull'idoneità dello stesso a rappresentare la realtà cui si riferisce nonché sulle attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici;

Visto l'art. 80 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, come modificato dall'art. 24 del decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105, che ha disposto che gli enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi del medesimo art. 80, sono esclusi dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, previsti dall'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

Visto l'art. 86 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, come modificato dall'art. 29 del decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105, che ha disposto che le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, che applicano il regime forfetario ai sensi del medesimo art. 86 sono escluse dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, previsti dall'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

Visto l'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, come modificato dall'art. 7 del decreto legislativo 20 luglio 2018, n. 95, che ha disposto che alle imprese sociali non si applica la disciplina prevista per le società di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2019, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art. 9-bis, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, modificata con successivi decreti del 13 agosto 2020, del 30 novembre 2021, dell'11 gennaio 2024 e del 19 marzo 2025;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 marzo 2024 di approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 marzo 2025 di approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unità delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Tenuto conto dell'aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2025 pubblicata sul sito istituzionale

dell'Istituto nazionale di statistica;

Considerato che la nuova classificazione ATECO 2025 e' entrata in vigore dal 1° gennaio 2025 e ha sostituito la versione della classificazione ATECO 2007 e che, ai fini amministrativi, e' in uso dal 1° aprile 2025;

Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 3 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1

Approvazione delle modifiche agli indici sintetici di affidabilita' fiscale

1. Sono approvate, in base all'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le modifiche agli indici sintetici di affidabilita' fiscale approvati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 marzo 2024 e del 31 marzo 2025, indicate nei successivi articoli.

2. Le risultanze dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale, integrati con le modifiche approvate con il presente decreto, determinate anche a seguito della dichiarazione di ulteriori componenti positivi di reddito per migliorare il profilo di affidabilita', rilevano ai fini dell'accesso al regime premiale di cui al comma 11 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e delle attivita' di analisi del rischio di evasione fiscale, di cui al successivo comma 14 del medesimo art. 9-bis.

Art. 2

Approvazione della revisione congiunturale straordinaria degli indici sintetici di affidabilita' fiscale

1. La metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli indici sintetici di affidabilita' fiscale, ed i relativi interventi correttivi in relazione al solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, al fine di tenere conto delle ricadute correlate al nuovo scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell'energia, degli alimentari e all'andamento dei tassi di interesse, sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 4.

Art. 3

Indici di concentrazione della domanda e dell'offerta per area territoriale

1. Gli indici di concentrazione della domanda e dell'offerta per area territoriale, necessari per tener conto, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, di situazioni di differente vantaggio competitivo, ovvero, di differente svantaggio competitivo, in relazione alla collocazione territoriale, sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 1.

2. Tali indici sono individuati anche sulla base della metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli indici sintetici di affidabilita' fiscale, di cui al precedente art. 2.

Art. 4

Misure di ciclo settoriale

1. Le misure di ciclo settoriale, necessarie per tener conto, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilit  fiscale al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, degli effetti dell'andamento congiunturale, sono individuate sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 2.

2. Tali misure sono individuate anche sulla base della metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli indici sintetici di affidabilit  fiscale, di cui al precedente art. 2.

Art. 5

Modifiche alle note tecniche e metodologiche degli indici sintetici di affidabilit  fiscale approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 marzo 2024 e del 31 marzo 2025

1. Le note tecniche e metodologiche degli indici sintetici di affidabilit  fiscale approvati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 marzo 2024 e del 31 marzo 2025 sono integrate, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024, secondo quanto riportato nell'allegato 3.

Art. 6

Modifiche delle territorialita'

1. L'aggiornamento delle analisi territoriali a livello comunale, a seguito dell'istituzione di nuovi comuni e della ridenominazione di altri comuni nel corso dell'anno 2024, e' individuato sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 5. A seguito di tali ridenominazioni, sulla base delle analisi riportate nelle note tecniche e metodologiche di cui agli allegati 6, 9 e 10, non e' risultato necessario l'aggiornamento delle ulteriori territorialita' attualmente in vigore.

2. Le modifiche all'indice sintetico di affidabilit  fiscale EM05U, relative all'aggiornamento della «Territorialita' dei Factory Outlet Center», sono individuate sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 7.

3. Le modifiche all'indice sintetico di affidabilit  fiscale DG44U, relative all'aggiornamento delle «aree gravitazionali», sono individuate sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 8.

Art. 7

Programma informatico di ausilio all'applicazione degli indici sintetici di affidabilit  fiscale

1. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle entrate, di ausilio all'applicazione degli indici sintetici di affidabilit  fiscale, tiene conto delle modifiche agli stessi indici di cui al presente decreto.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2025

Il Vice Ministro: Leo

ALLEGATO 1

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITA' FISCALE

INDICI DI CONCENTRAZIONE DELLA DOMANDA E DELL'OFFERTA

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO 2

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITA' FISCALE

MISURE DI CICLO SETTORIALE

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO 3

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITA' FISCALE

Integrazioni alle NTM gia' approvate

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO 4

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITA' FISCALE

Correttivi straordinari

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO 5

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

AGGIORNAMENTO DELLE ANALISI TERRITORIALI A LIVELLO COMUNALE
UTILIZZATE NELL'AMBITO DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA' (ISA)

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO 6

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

AGGIORNAMENTO ANALISI TERRITORIALI SPECIFICHE

ISA DK04U - ATTIVITA' DEGLI STUDI LEGALI

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO 7

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

AGGIORNAMENTO ANALISI TERRITORIALI SPECIFICHE

pelletterie ed accessori

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO 8

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

AGGIORNAMENTO ANALISI TERRITORIALI SPECIFICHE

ISA DG44U - Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO 9

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

AGGIORNAMENTO ANALISI TERRITORIALI SPECIFICHE

ISA DG58U - Strutture ricettive all'aperto

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO 10

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

AGGIORNAMENTO ANALISI TERRITORIALI SPECIFICHE

ISA DG72U - Trasporto terrestre di passeggeri

Parte di provvedimento in formato grafico

U51-25 - Caro materiali: definite le modalità di accesso ai fondi 2025

Il Ministero delle Infrastrutture, quest'anno, ha fissato solo due finestre per accedere ai fondi destinati al caro materiali 2025, previsti dall'ultima Legge di Bilancio. La prima si aprirà il 1° luglio e riguarderà i lavori eseguiti tra gennaio e maggio. Le stazioni appaltanti potranno presentare domanda per il riconoscimento degli extra costi sostenuti

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2015 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'8 maggio 2025, che definisce le modalità operative per accedere al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, di cui all'articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge 50/2022.

Il decreto è stato emanato in attuazione della Legge di bilancio per 2025 che ha prorogato ai lavori eseguiti o contabilizzati nel corso dell'anno 2025, lo speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi di cui all'articolo 26 del Decreto-Legge "Aiuti" (DL 50/2022).

L'accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche è previsto:

- per gli appalti pubblici di lavori (compresi gli affidamenti a contraente generale e gli accordi-quadro), aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025;
- per gli accordi quadro di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 che non abbiano accesso al Fondo di cui all'art. 26, co. 7 del D.L. Aiuti ("Fondo opere indifferibili"), con riferimento alle lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025;
- per gli appalti di lavori nonché gli accordi-quadro delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato, dell'Anas e degli altri soggetti operanti nei settori speciali che non applicano prezzari regionali;
- per i contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e ANAS, in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge "Aiuti", le cui opere siano in corso di esecuzione, per i quali si applica un incremento del 20% agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2025.

Le stazioni appaltanti potranno inviare telematicamente, alla Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero delle infrastrutture e trasporti, le istanze di accesso al Fondo, utilizzando due finestre temporali:

- I finestra temporale: 1° luglio – 31 luglio 2025, relativamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori, ovvero annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio al 31 maggio 2025;
- Il finestra temporale: 1° febbraio – 28 febbraio 2026 relativamente alle

lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori, ovvero annotate nel libretto delle misure dal 1° giugno al 31 dicembre 2025.

Nell'istanza dovranno essere precisati i seguenti dati relativi al progetto:

- 1) i dati del contratto d'appalto (CUP e CIG);
- 2) i dati desunti dal prospetto di calcolo (che non va allegato in piattaforma) del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento;
- 3) l'entità delle lavorazioni effettuate, con l'indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure;
- 4) l'entità delle risorse finanziarie disponibili, ai sensi dell'articolo 26, comma 6-bis, quinto periodo del decreto-legge n. 50 del 2022, e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo;
- 5) l'entità del contributo richiesto;
- 6) gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui la stazione appaltante non ne sia provvista, del conto corrente ordinario, per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.

Con riferimento al punto 4) in elenco, si ricorda che l'istanza di accesso al Fondo di cui all'articolo 26, comma 6-quater del DL 50/2022, è formulabile dalle stazioni appaltanti solo in caso di insufficienza di risorse proprie, le quali, ai sensi comma 6 bis, quinto periodo, di tale norma, sono costituite dal:

- a) 50%, delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
- b) le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente, relativamente allo stesso intervento;
- c) le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- d) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata;
- e) le somme derivanti da eventuali rimodulazioni del quadro economico degli interventi nonché della programmazione triennale ovvero dell'elenco annuale.

Il decreto stabilisce i termini entro i quali il Ministero esaminerà le domande ricevute:

- entro il 31 ottobre 2025, per le istanze presentate dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025;
- entro il 31 maggio 2026, per le istanze presentate dal 1° febbraio 2026 al 28 febbraio 2026.

Relativamente a ciascuna finestra temporale, il MIT deciderà cumulativamente secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande stesse, emanando decreti direttoriali

della competente direzione, adottati secondo la tempistica sopra riportata. È fatta salva la facoltà per le stazioni appaltanti di ripresentare le istanze rigettate, entro il termine massimo previsto del 31 gennaio 2025.

Il decreto prevede che, una volta adottati i decreti direttoriali di riparto dei fondi, il Ministero provveda al trasferimento delle risorse alle stazioni appaltanti entro novanta giorni, ma solo a condizione che le risorse siano effettivamente disponibili. L'assegnazione dei fondi avviene seguendo l'ordine cronologico con cui le istanze sono state presentate, e comunque nel rispetto del limite massimo di spesa previsto dalla normativa.

Di seguito il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 8 maggio 2025, relativo a “ Disciplina delle modalità operative e condizioni di accesso ai Fondi per la prosecuzione delle opere pubbliche ”.

2. Il decreto del Ministro dei trasporti 20 giugno 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 10 ottobre 2007 è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2025

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 1679

25A03189

DECRETO 8 maggio 2025.

Disciplina delle modalità operative e condizioni di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l'art. 26;

Visto l'art. 1, comma 458, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» che ha modificato l'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

Visto l'art. 1, comma 304, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» che ha ulteriormente modificato l'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

Visto l'art. 1, comma 532 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» che ha ulteriormente modificato l'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

Visto l'art. 26, e, in particolare, i commi 6-bis, 6-ter e 12, del citato decreto-legge n. 50 del 2022, come modificato dal sopracitato comma 532 della legge n. 207 del 2024, finalizzati a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, con riguardo agli appalti pubblici di lavori;

Visto l'art. 26, comma 6-quater, del decreto-legge n. 50 del 2022, come modificato dal sopracitato comma 532 della legge n. 207 del 2024, il quale dispone che, per le finalità di cui ai commi 6-bis e 6-ter del medesimo art. 26, «sono utilizzate, anche in termini di residui, le

risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che è ulteriormente incrementate con una dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023, di 700 milioni di euro per l'anno 2024 e di 300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per l'anno 2026 che costituisce il limite massimo di spesa»;

Visto l'art. 26, comma 6-bis, ultimo periodo, del decreto-legge n. 50 del 2022, il quale prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotti un decreto recante le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto;

Ritenuta, pertanto, la necessità di definire le modalità di richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-quater dell'art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, da parte delle stazioni appaltanti, nel rispetto dei presupposti e delle condizioni ivi previste;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».

Decreta:

Art. 1.

Oggetto


1. Il presente decreto disciplina le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo di cui all'art. 26, comma 6-quater, del decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022 (di seguito «Fondo»), istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito «Ministero»).

2. Le disposizioni relative al Fondo si applicano alle ipotesi previste dall'art. 26, commi 6-bis, 6-ter e 12 del decreto-legge n. 50 del 2022, e in particolare:

- agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all'art. 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025;

- agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui al citato art. 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 che non abbiano accesso al Fondo di cui all'art. 26, comma 7 del decreto-legge n. 50 del 2022, con riferimento alle lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025;

- agli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di lavori di cui all'art. 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016 delle società del gruppo Ferrovie dello Sta-



to, dell'ANAS S.p.a. e degli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente alle attività previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al primo periodo dell'art. 26, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022;

- ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall'ANAS S.p.a. in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50 del 2022, le cui opere siano in corso di esecuzione, per i quali si applica un incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2025.

Art. 2.

Risorse del Fondo

Alla copertura degli oneri, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Art. 3.

Accesso alle risorse del Fondo

1. I soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativamente ai contratti di cui all'art. 26, commi 6-*bis* e 6-*ter* del decreto-legge n. 50 del 2022 e i soggetti di cui al comma 12 del medesimo art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022, in presenza dei presupposti citati nel medesimo articolo, chiedono l'accesso alle risorse del Fondo con istanza presentata telematicamente alla Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali, del Ministero, entro i termini indicati al successivo comma 3 con riguardo a ciascuna finestra temporale.

L'istanza di accesso alle risorse del Fondo è inserita, pena esclusione, nella piattaforma dedicata, raggiungibile al link <https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it>, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità ivi indicate.

2. L'istanza di cui al comma 2 comprende:

- i dati del contratto d'appalto (CUP e CIG);

- i dati desunti dal prospetto (da non allegare in piattaforma) di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento;

- il dato dell'entità delle lavorazioni effettuate, con l'indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure;

- il dato dell'entità delle risorse finanziarie disponibili, ai sensi dell'art. 26, commi 6-*bis* quinto periodo del decreto-legge n. 50 del 2022, e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo;

- l'entità del contributo richiesto;

- gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui la stazione appaltante non ne sia provvista, del conto corrente bancario ordinario, l'indicazione del funzionario delegato, o l'assegnazione per competenza e cassa, per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare l'istanza di accesso al Fondo durante le seguenti finestre temporali:

- I finestra temporale: dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025 relativamente alle sole lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2025;

- II finestra temporale: dal 1° febbraio 2026 al 28 febbraio 2026 relativamente alle sole lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° giugno 2025 al 31 dicembre 2025;

Art. 4.

Esame delle domande ed erogazione delle risorse

1. Il Ministero esamina le istanze presentate ai sensi dell'art. 3 e decide cumulativamente su di esse secondo l'ordine di presentazione delle domande, con decreti direttoriali adottati secondo la seguente tempistica, da emanarsi solo laddove le risorse siano disponibili:


- entro il 31 ottobre 2025, per le istanze presentate dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025;

- entro il 31 maggio 2026, per le istanze presentate dal 1° febbraio 2026 al 28 febbraio 2026.

2. Nei decreti direttoriali di cui al comma 1 sono indicate, altresì, le istanze che non sono accolte e i motivi dell'esclusione. Non saranno ritenute ammissibili le istanze concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, riferire a periodi precedenti a quelli indicati all'art. 3, comma 3.

3. Entro novanta giorni dall'adozione dei decreti di riconoscimento delle somme di cui al comma 1, il Ministero provvede, solo laddove le risorse siano disponibili, all'assegnazione delle stesse e al loro trasferimento alle stazioni appaltanti secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino al limite massimo di spesa previsto dall'art. 26, comma 6-*quater*, del decreto-legge n. 50 del 2022.

4. Ai sensi del comma 6-*quater* dell'art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge controlli, anche a campione, ai fini della verifica dell'importo effettivamente spettante e può disporre la ripetizione totale o parziale dell'importo ero-



gato, che è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al Fondo, ai sensi del comma 11 del medesimo art. 26.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, previa trasmissione agli organi di controllo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2025

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 1678

25A03188

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 30 aprile 2025.

Approvazione del conto consuntivo per l'esercizio 2024.
(Delibera n. 189).

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

NELL'ADUNANZA DEL 30 APRILE 2025

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, concernente «Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, recante il «Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91»;

Visto l'art. 19, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che dispone la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché il contestuale trasferimento di compiti e funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza di cui all'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ridenominandola Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.);

Visto l'art. 19, comma 8, del decreto-legge 90/2014, per il quale «Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell'A.N.AC. provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»;

Visto il piano di riordino dell'A.N.AC. presentato al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto-legge 90/2014 e definitivamente approvato con suo decreto del 1° febbraio 2016, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2016;

Visto l'art. 52-*quater* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che stabilisce: «L'Autorità nazionale anticorruzione definisce, con propri regolamenti, la propria organizzazione, il proprio funzionamento e l'ordinamento giuridico ed economico del proprio personale secondo i principi contenuti nella legge 14 novembre 1995, n. 481 [...]»;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità nazionale anticorruzione, approvato con delibera n. 919 del 16 ottobre 2019 e successive modificazioni;

Visto il regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità nazionale anticorruzione, approvato con delibera n. 540 del 7 luglio 2021 e successivamente modificato con delibera n. 518 del 29 ottobre 2024;


Visto il bilancio di previsione per l'anno 2024, approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 609 del 19 dicembre 2023;

Vista la delibera n. 610 del 19 dicembre 2023 «Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024»;

Vista la prima variazione al bilancio di previsione per l'anno 2024, approvata, in ragione di urgenza, con delibera consiliare n. 246 del 24 maggio 2024 e, in via definitiva, con delibera consiliare n. 365 del 10 luglio 2024;

Vista la seconda variazione al bilancio di previsione per l'anno 2024, approvata con delibera consiliare n. 366 del 10 luglio 2024;

Vista la terza variazione al bilancio di previsione per l'anno 2024, approvata dal segretario generale con provvedimento del 6 agosto 2024;



U52-25 - Conferenza di servizi “accelerata”: la proroga al 2026 riguarda tutte le p.a.

Il Ministero della P.A. chiarisce l’operatività dell’art. 10, comma 4 del DL 25/2025 relativo all’estensione al 31 dicembre 2026 delle regole “accelerate” per la conferenza di servizi

La norma che estende al 31 dicembre 2026 l’operatività delle regole accelerate e semplificate per le conferenze di servizi a carattere decisorio come stabilite dall’art. 13 del Decreto-legge 76/2020, è rivolta a tutte le pubbliche amministrazioni. È quanto indicato dal Ministero della Pubblica Amministrazione in una Nota dell’Ufficio Legislativo in risposta ad un quesito dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, volto a individuare l’esatto perimetro applicativo di tale norma di proroga contenuta nell’art. 10, comma 4 del Decreto-legge 25/2025, come convertito dalla Legge 69/2025 (vedasi notizia U47-25 di ANCE FVG Informa n°19/2025).

I dubbi posti dall’ANCI nascevano dalla collocazione del comma 4 all’interno dell’art. 10 del DL 25/2025 che riguarda l’attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nonché la situazione emergenziale nella Terra dei fuochi; collocazione che poteva lasciare intendere un ambito di applicazione della conferenza di servizi cd. “accelerata” ristretta alle sole regioni menzionate nella rubrica dell’art. 10.

Il Ministero della P.A. ha ricordato prima di tutto che le regole per le conferenze di servizi stabilite dall’art. 13 del DL 76/2020 hanno rappresentato un rilevante strumento di snellimento e accelerazione dell’agire amministrativo, consentendo di fronteggiare gli effetti negativi dall’emergenza sanitaria globale del Covid-19.

Il Ministero ha poi evidenziato che:

- l’articolo 10, comma 4, del DL 25/2025, prevedendo che la conferenza di servizi decisoria “ si svolge ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 ” ha inteso estendere in via generale e obbligatoria il ricorso alle regole accelerate a tutte le conferenze di servizi decisorie;
- non vi è una motivazione evidente che giustifichi la proroga di una misura di portata generale a esclusivo beneficio di un numero limitato di amministrazioni.

Pertanto, con l’art. 10, comma 4 del DL 25/2025 il legislatore opera un mero rinvio all’articolo 13 del DL 76/2020, senza modificare il suo campo di operatività, che continua a trovare applicazione, fino al 31 dicembre 2026, nei confronti di tutte le amministrazioni precedenti.

La Nota si conclude con l’anticipazione che, considerata la positiva esperienza finora maturata dalle amministrazioni con l’applicazione della cd. “conferenza di servizi accelerata”, è allo studio del Ministero la possibilità di introdurla “a regime”.

U53-25 - Polizza catastrofale per le imprese: nuove scadenze e chiarimenti; le novità del Decreto-Legge n. 39/2025

Il Decreto-Legge 39/2025, definitivamente approvato, ha prorogato, le scadenze per l'assicurazione contro i rischi catastrofali: 1° ottobre 2025 per le medie imprese, 31 dicembre 2025 per piccole e microimprese, mentre per le grandi imprese resta il 31 marzo 2025. Il decreto chiarisce inoltre l'applicazione delle sanzioni, l'assicurabilità degli immobili con difformità edilizie e di quelli non di proprietà dell'impresa prevedendo, infine, anche un monitoraggio dei premi per prevenire speculazioni

Il Decreto-Legge 31 marzo 2025, n. 39, convertito con modifiche nella Legge 27 maggio 2025, n. 78 (pubblicata sulla GU n. 124 del 30/5/2025) ha previsto una proroga differenziata delle scadenze per la stipula delle polizze catastrofali, accompagnata da alcuni chiarimenti in parte auspicati anche dall'ANCE. Permangono ancora alcuni dubbi che si auspica verranno risolti quanto prima in sede interpretativa.

Le Nuove Scadenze Differenziate

La novità più rilevante è sicuramente la diversificazione dei termini entro cui le imprese devono assicurarsi, in base alla loro dimensione:

- Le medie imprese (definite secondo la Raccomandazione 2003/361/CE) hanno ora tempo fino al 1° ottobre 2025.
- Per le piccole e microimprese (anch'esse definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE), la scadenza è stata estesa al 31 dicembre 2025.
- Le grandi imprese (definite dalla Direttiva (UE) 2023/2775) mantengono la scadenza del 31 marzo 2025.

Le modifiche normative

Il decreto non si limita alle proroghe, ma interviene anche su alcuni aspetti legati all'operatività dell'obbligo assicurativo:

- applicazione delle eventuali "misure sanzionatorie" : le conseguenze legate alla mancata stipula dell'assicurazione (come la preclusione all'accesso a contributi pubblici) scatteranno dalla data in cui l'obbligo diviene effettivo per la specifica categoria d'impresa. Per le grandi imprese, questa disposizione si applica dal 30 giugno 2025.
- immobili con difformità edilizie : l'obbligo assicurativo riguarda gli immobili con regolare titolo edilizio ovvero ultimati nel momento in cui tale titolo non era obbligatorio, inclusi quelli oggetto di sanatoria o per i quali è in corso un procedimento di regolarizzazione (sanatoria, condono).
- assicurabilità beni non di proprietà dell'impresa : se un'impresa assicura beni di proprietà di soggetti terzi (a titolo ad es. di locazione) impiegati nella propria attività (e non già assicurati), l'indennizzo sarà corrisposto direttamente al proprietario del bene. All'imprenditore è comunque riconosciuto un diritto al rimborso dei premi pagati e un risarcimento per il lucro cessante (fino al 40% dell'indennizzo) se il proprietario non destina l'indennizzo al ripristino del bene.
- monitoraggio dei premi : Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, in collaborazione con IVASS, è incaricato di monitorare le offerte assicurative per prevenire fenomeni speculativi sui premi.

Per un'analisi approfondita su tutti gli aspetti operativi dell'obbligo assicurativo si rinvia al dossier.

**OBBLIGO DI ASSICURAZIONE
PER LE IMPRESE CONTRO I
DANNI CATASTROFALI**

ASPETTI OPERATIVI

3 giugno 2025

L'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER LE IMPRESE CONTRO I DANNI CATASTROFALI: ASPETTI OPERATIVI

OBBLIGO ASSICURATIVO: RIFERIMENTI NORMATIVI

La Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, articolo 1, commi 101-111) ha introdotto, per la prima volta in Italia, **un obbligo assicurativo specifico per la copertura dei rischi catastrofali**.

La previsione normativa impone a **tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia**, che sono tenute all'iscrizione nel registro delle imprese, di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali **causati direttamente da eventi quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni**.

L'obbligo assicurativo, come chiarito anche dall'ANIA nelle sue FAQ, è bilaterale ossia vige sia per le imprese che devono assicurarsi che per le compagnie di assicurazione che devono assicurare.

Il **Decreto Ministeriale n. 18 del 30 gennaio 2025** ha definito le modalità operative per l'attuazione dell'obbligo assicurativo contro i rischi catastrofali. Tuttavia, è importante notare che alcune disposizioni di questo decreto, che risultano non più coerenti con le recenti modifiche introdotte dal decreto-legge n. 39/2025, sono da considerarsi superate salvo successivi adeguamenti.

LE NOVITA' DEL DECRETO LEGGE N. 39/2025

Il **Decreto-legge n. 39 del 31 marzo 2025** convertito con modificazioni nella **Legge 27 maggio 2025 n. 78** (pubblicata in GU 124 del 30/5/2025) ha previsto principalmente una ridefinizione delle **scadenze** per l'adempimento dell'obbligo assicurativo introducendo poi alcune **specifiche modifiche normative** volte a chiarire alcuni aspetti operativi.

Rimandando, per un'analisi più approfondita dell'obbligo assicurativo, alla sezione dedicata, si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel decreto-Legge:

- **proroga dei termini per la stipula dei contratti assicurativi** disposta (come evidenziato nella relazione illustrativa) al fine di agevolare l'adempimento dell'obbligo assicurativo e di consentire, soprattutto alle medie e piccole imprese, (circa il 99,9 per cento delle imprese iscritte al registro) un esame ponderato e comparativo delle offerte;

- **monitoraggio dei premi assicurativi:** è stato previsto che Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, in collaborazione con IVASS, monitorerà le offerte assicurative per prevenire speculazioni sui premi, anche su segnalazione delle imprese.
- **immobili con difformità edilizie:** è stato specificato che sono assicurabili esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio o la cui ultimazione risale ad un periodo in cui tale titolo non era obbligatorio. Previsto, inoltre, che sono ammissibili alla copertura gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o condono.
- **indennizzo per beni di terzi:** è stato chiarito che se un'impresa assicura beni di terzi utilizzati per la propria attività (e non già assicurati), l'indennizzo spettante in caso di danno sarà corrisposto direttamente al proprietario del bene. L'indennizzo dovrà, tuttavia, essere utilizzato per il ripristino dei beni o della loro funzionalità.

OBBLIGO ASSICURATIVO: LE SCADENZE PER ASSICURARSI

Con le modifiche apportate dal **Decreto Legge 31 marzo 2025, n. 39**, il termine entro il quale è necessario assicurarsi, inizialmente fissato per tutte le imprese al 31 dicembre 2024 e poi al 31 marzo 2025 dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 202 del 2024, **si differenzia ora in base alle dimensioni dell'impresa.**

In particolare, rinviando alla sezione dedicata il commento più dettagliato, le nuove scadenze entro cui occorre assicurarsi sono le seguenti:

- **1° ottobre 2025** per le **medie imprese.**
- **31 dicembre 2025** per le **piccole e microimprese;**
- **31 marzo 2025** per le **grandi imprese.**

LEGGE QUADRO POST-CALAMITA' - LIQUIDAZIONE ANTICIPATA PARZIALE DEL DANNO CATASTROFALE (art. 23 Legge n. 40/2025)

Per completare il quadro normativo si segnala che l'articolo 23 della Legge quadro sulla ricostruzione post-calamità ha poi introdotto una procedura accelerata per la liquidazione parziale e anticipata dei danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo subiti da beni (mobili e immobili) strumentali all'attività d'impresa a seguito di eventi calamitosi. Questa **procedura è applicabile solo nei territori per i quali sia stato dichiarato uno stato di ricostruzione di rilievo nazionale.**

In particolare:

- **l'imprenditore può richiedere la liquidazione immediata di un importo pari al 30%** del danno complessivamente indennizzabile, come stimato da una perizia asseverata. La richiesta deve essere inviata all'assicurazione entro 90 giorni dall'evento, anche se il contratto prevede termini diversi.
- L'impresa di assicurazione deve effettuare un sopralluogo entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta per verificare i danni e la loro riconducibilità all'evento calamitoso. Se non ci sono contestazioni dopo il sopralluogo, l'assicurazione deve liquidare l'anticipo del 30% entro 5 giorni dal sopralluogo.
- Questa procedura non può essere esclusa o modificata dalla volontà delle parti nel contratto, e l'assicurazione non può opporre eccezioni per ritardare il pagamento dell'anticipo.

Di seguito un'analisi dettagliata delle misure normative, che include le interpretazioni fornite sia dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nelle sue prime indicazioni operative (<https://www.mimit.gov.it/it/assistenza/domande-frequenti/polizze-catastrofali-risposte-alle-domande-frequenti-faq>) sia da ANIA nelle sue FAQ (<https://ania.it/web/ania/polizza-cat-nat-per-le-imprese>) a cui si rimanda per completezza.

CHI DEVE ASSICURARSI ?

L'obbligo di stipulare un'assicurazione contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofici, come previsto dall'articolo 1 comma 101 della legge 213/2023 e come anche chiarito dalla relazione illustrativa del DM n. 18/2025 riguarda **tutte le imprese che sono tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità**. Questo include sia le imprese con sede legale in Italia sia quelle con sede legale all'estero ma con una stabile organizzazione nel territorio italiano.

ESCLUSIONI

IMPRESE AGRICOLE

Sono **escluse** dall'obbligo assicurativo, per espressa previsione normativa, **le imprese agricole** che esercitano attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse di cui all'art. 2135 del codice civile.

ATTIVITA' ISCRITTE SOLO AL REA

La normativa inoltre **non menziona il REA (Repertorio Economico Amministrativo)** in relazione all'obbligo assicurativo. Pertanto, rileva esclusivamente l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

ENTRO QUANDO OCCORRE ASSICURARSI ?

Con le modifiche apportate dal **Decreto Legge 31 marzo 2025, n. 39**, il termine entro il quale è necessario assicurarsi, **si differenzia ora in base alle dimensioni dell'impresa**:

- **1° ottobre 2025** per le **medie imprese**.
- **31 dicembre 2025** per le **piccole e microimprese**;
- **31 marzo 2025** per le **grandi imprese**.

Durante la conversione in legge del decreto, **il criterio per definire la tipologia di impresa** media, piccola o micro è stato modificato rispetto alla versione iniziale del decreto-legge.

Inizialmente, il testo faceva riferimento alla direttiva (UE) 2023/2775. Ora, invece, si utilizza la Raccomandazione 2003/361/CE in base alla quale: la categoria delle **PMI** include le imprese con **meno di 250 occupati** e un **fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro** oppure un **totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro**.

All'interno delle PMI, si distinguono ulteriormente:

- **Piccole imprese**: quelle con **meno di 50 occupati** e un **fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro**.
- **Microimprese**: quelle con **meno di 10 occupati** e un **fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro**.

Si considerano **grandi imprese**, secondo invece i parametri della Direttiva (UE) 2023/2775, le imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: totale dello stato patrimoniale: 25 mln/euro; ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 mln/euro; numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

QUALI BENI SONO ASSICURABILI ?

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo di applicazione esso si riferisce alla copertura dei **danni, direttamente cagionati dall'evento calamitoso**, agli immobili di cui all'articolo 2424 del Codice civile, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1, 2 e 3) ossia **le immobilizzazioni materiali a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa** con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni:

- **terreni** ossia fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
- **fabbricati** ossia l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici

fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;

- **impianti e macchinari:** vi rientrano tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato;
- **attrezzature industriali e commerciali:** vi rientrano macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. (es. macchine operatrici). Come chiarito dal MIMIT i **veicoli iscritti al PRA sono esclusi** dai beni oggetto della copertura assicurativa.

Determinazione del valore dei beni da assicurare

Come specificato dall'articolo 1 comma 3bis del decreto-legge n. 39/2025 il parametro da assumere ai fini della determinazione del valore dei beni da assicurare. coincide, per i beni immobili, con il valore di ricostruzione a nuovo, per i beni mobili, con il costo di rimpiazzo e, per i terreni interessati dall'evento calamitoso, con il costo di ripristino delle condizioni.

Beni di terzi assicurati dall'impresa

Secondo l'interpretazione fornita dal ministero delle Imprese e del made in Italy e dall'ANIA alla luce di quanto previsto dall'art. 1 bis comma 2 del decreto-legge 189/2024 in caso di beni, sia fabbricati che impianti e attrezzature, concessi in locazione, **l'affittuario/utilizzatore, se il bene non risulta già assicurato dal proprietario, deve stipulare la copertura assicurativa obbligatoria.**

Il riferimento all'art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, deve essere inteso come un rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro identificazione. L'imprenditore, dunque, deve assicurare tutti i beni impiegati nell'esercizio dell'impresa e rientranti nelle relative voci anche se sugli stessi l'impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

Sul punto l'articolo 1 comma 3-sexies del decreto-legge n. 39 del 2025 ha previsto ora che se un'impresa assicura beni (come terreni, fabbricati, impianti o macchinari) che non le appartengono ma che sono impiegati nella sua attività, e che non sono già coperti da un'altra polizza assicurativa, **l'indennizzo spettante in caso di evento catastrofe verrà corrisposto direttamente al proprietario del bene.** L'imprenditore che ha stipulato la polizza ha l'obbligo di comunicare al proprietario l'avvenuta stipulazione. La norma specifica che l'indennizzo ricevuto deve essere **utilizzato esclusivamente per il ripristino dei beni danneggiati** o per ripristinarne la funzionalità.

Per tutelare l'imprenditore che ha sostenuto l'onere dell'assicurazione, la legge prevede che:

- se il vincolo di destinazione dell'indennizzo al ripristino non viene rispettato dal proprietario, l'imprenditore ha comunque diritto a una somma per il **lucro cessante**

(ossia i mancati guadagni) dovuti all'interruzione dell'attività. Questo risarcimento è limitato al **40% dell'indennizzo** percepito dal proprietario.

- l'imprenditore gode di un **privilegio** sul **rimborso dei premi pagati** e delle spese contrattuali, nonché per le somme relative al lucro cessante.

Obbligo assicurativo per immobili con difformità edilizie

L'articolo 1, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 39/2025 ha modificato l'articolo 1, comma 106, secondo periodo, della legge n. 213 del 2023, prevedendo che l'assicuratore sia tenuto ad assicurare esclusivamente gli immobili:

- **costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero ultimati nel momento in cui tale titolo non era obbligatorio;**
- **oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono.**

La norma precisa che per gli immobili che, in base ai criteri riportati, non sono non spettano indennizzi, contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, ivi incluse quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

La modifica normativa, in linea con quanto auspicato da ANCE, è servita a chiarire un aspetto fondamentale ossia che le compagnie assicurative sono tenute ad assicurare **esclusivamente gli immobili in regola dal punto di vista edilizio**.

La formulazione precedente, che escludeva gli immobili con abusi edilizi era, infatti, ritenuta eccessivamente generica in quanto includeva indiscriminatamente anche gli abusi che, in realtà, potevano essere sanati secondo la normativa vigente.

Al di là di ciò si evidenzia, tuttavia che il riferimento agli immobili "*la cui ultimazione risale ad una data in cui il rilascio del titolo edilizio non era obbligatorio*" appare improprio e sarebbe stato più corretto riferirsi semplicemente all'epoca di realizzazione dell'immobile. Inoltre l'espressione "*valido titolo edilizio*" è considerata ridondante e poco specifica, dato che "titolo edilizio" implica già la sua validità giuridica.

Obbligo assicurativo per immobili in costruzione

Secondo l'interpretazione fornita dal ministero delle Imprese e del made in Italy i beni immobili in costruzione non sono soggetti all'obbligo assicurativo, in quanto sono iscritti all'articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numero 5), mentre l'articolo 1, comma 1, lettera b) del DM n. 18/2025 fa riferimento alle immobilizzazioni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile.

Obbligo assicurativo per le merci

Come chiarito dall'ANIA, le merci non rientrano nel perimetro dell'obbligo assicurativo.

Obbligo assicurativo per attività d'impresa in abitazione

Come chiarito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, se un imprenditore svolge la propria attività all'interno della propria abitazione, l'**obbligo assicurativo si applica unicamente alla porzione dell'edificio destinata all'esercizio dell'attività d'impresa**.

Obbligo assicurativo per macchinari e attrezzature presso i cantieri edili

Come precisato anche dall'ANIA qualora non beneficino di coperture specifiche per il cantiere, le imprese edili dovranno comunque assicurare i beni strumentali all'esercizio dell'attività imprenditoriale. Si ricorda che i veicoli iscritti al PRA non sono tenuti all'obbligo assicurativo per danni catastrofali.

QUALI DANNI NON SONO ASSICURABILI ?

Come chiarito da ANIA la polizza obbligatoria **copre esclusivamente i danni materiali e diretti al fabbricato e al contenuto**, mentre non sono coperti i danni indiretti (ad esempio, la business interruption).

Come previsto dall'articolo 1 comma 2 del DM 18/2025 **non sono coperti i danni:**

- conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
- relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

QUALI EVENTI NATURALI (RISCHI) RIENTRANO NELLA COPERTURA OBBLIGATORIA ?

Gli eventi catastrofici che determinano l'indennizzabilità dei danni sono: **alluvione, esondazione, inondazione, sisma e frana**.

Cosa si intende per alluvione, inondazione ed esondazione?

Secondo ANIA nella polizza dovrà essere prevista, per questo evento, la seguente definizione: *"fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali"*.

Cosa si intende per sisma?

Secondo ANIA nella polizza dovrà essere prevista, per questo evento, la seguente definizione: *“sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma”*.

Cosa si intende per frana?

Secondo ANIA nella polizza dovrà essere prevista, per questo evento, la seguente definizione: *“movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versamento o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua”*.

Non sono considerati “alluvione/inondazione/esondazione”, e quindi sono esclusi dalla polizza obbligatoria, i seguenti eventi: “

- la mareggiata; la marea;
- il maremoto;
- la penetrazione di acqua marina;
- la variazione della falda freatica;
- l'umidità;
- lo stillicidio;
- il trasudamento;
- l'infiltrazione e l'allagamento dovuto dall'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua e conseguente accumulo causato da piogge brevi ma di elevatissima intensità (**cosiddette “bombe d'acqua”**).

Non possono essere considerati “sisma” e quindi sono automaticamente esclusi dalla polizza, i seguenti eventi:

- le eruzioni vulcaniche;
- il fenomeno del bradisismo;
- la subsidenza;
- le valanghe;
- le slavine;
- le alluvioni;
- le inondazioni;
- le esondazioni;

- gli allagamenti;
- le mareggiate;
- l'umidità;
- lo stillicidio;
- il trasudamento;
- l'infiltrazione e le penetrazioni di acqua marina anche se conseguenti a terremoto.

Non possono essere considerati “frana” e quindi **sono automaticamente esclusi dalla polizza**, i seguenti eventi:

- il sisma;
- l'alluvione;
- l'inondazione e l'esondazione;
- le eruzioni vulcaniche;
- il bradisismo;
- la subsidenza;
- le valanghe e le slavine;
- il movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra.

Inoltre, sono escluse “*le frane dovute ad errori di progettazione/ costruzione nel riporto o di lavoro di scavo di pendii naturali o artificiali purché il franamento si sia verificato nei dieci anni successivi all'effettuazione dei suddetti lavori. Restano escluse frane già note o potenzialmente già note*”.

QUALI COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE SONO ABILITATE ?

Le imprese autorizzate alla stipula sono le imprese abilitate all'esercizio in Italia del “Ramo 8” (*incendio ed elementi naturali*).

Le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura sia assumendo direttamente l'intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese.

COSA SUCCEDA IN CASO DI INADEMPIMENTO A SOTTOSCRIVERE LE POLIZZE ?

L'articolo 1, comma 102 della legge n. 213/2023 ha previsto che per le imprese soggette all'obbligo di assicurazione dell'inadempimento si deve tenere conto *“ai fini dell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche”* Questa valutazione sarà applicata anche in riferimento alle agevolazioni previste in conseguenza di eventi calamitosi o catastrofici.

Per le **micro, piccole e medie imprese**, per le quali il termine ultimo per stipulare la polizza è stato posticipato dal decreto legge n. 39/2025, l'eventuale applicazione delle misure sanzionatorie scatterà solo a partire dalla data in cui l'obbligo assicurativo diventa effettivo per ciascuna categoria.

Le **grandi imprese**, invece, vedranno applicata la disposizione relativa valutazione dell'inadempimento già a partire dal **30 giugno 2025**, ovvero novanta giorni dopo la data di decorrenza del loro obbligo assicurativo.

Come chiarito dal MIMIT la norma non determina in maniera perentoria quali siano gli effetti di tale valutazione. Ne consegue che **ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione è chiamata a dare attuazione alla citata disposizione**, definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all'obbligo assicurativo.

Per quanto attiene alle misure di competenza, il MIMIT ha specificato di essere orientato a tener conto dell'inadempimento dell'obbligo assicurativo precludendo l'accesso agli incentivi di propria competenza alle imprese inadempimenti. Tale indicazione dovrà comunque essere recepita nella disciplina normativa relativa a ciascun incentivo. La causa di esclusione opererà per le domande presentate a decorrere dalla data del predetto provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge n. 213 del 2023 nell'ambito della disciplina normativa della misura di agevolazione tenendo conto dei tempi di decorrenza dell'obbligo assicurativo

E' stato inoltre specificato che la valutazione in merito all'accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici, connessa alla mancata stipula da parte dell'impresa della polizza assicurativa opera dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla Legge n. 213/2023 nell'ambito della disciplina normativa del contributo, sovvenzione o agevolazione pubblica, ovvero dalla diversa data ivi indicata. Non opera pertanto in forma retroattiva e non riguarda anche a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici ottenuti dalle imprese prima dello scadere dei termini di entrata in vigore dell'obbligo assicurativo.

Nonostante i recenti chiarimenti, rimangono alcune **criticità** nell'applicazione di tale previsione sanzionatoria. Innanzitutto, sarebbe stato più opportuno che l'assenza di copertura assicurativa influenzasse l'accesso ai contributi pubblici solo in caso di danni conseguenti ad eventi catastrofici. Inoltre, non è ancora stato ufficialmente chiarito che i danni subiti da beni **non soggetti all'obbligo assicurativo** debbano comunque rimanere pienamente idonei a beneficiare di contributi pubblici.

Infine, un punto cruciale sollevato da molti, ma non affrontato, riguarda la **definizione esatta di "contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche"**. Questa ambiguità rende difficile per le imprese comprendere appieno le potenziali conseguenze del mancato adempimento, lasciando incertezza su quali agevolazioni possano essere a rischio.

DETERMINAZIONE E ADEGUAMENTO PERIODICO DEI PREMI

L'art. 4 del DM n. 18/2025 stabilisce che il premio assicurativo, ossia l'importo che l'assicurato deve pagare all'assicuratore come corrispettivo del contratto di assicurazione, **“è determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità/rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengano in debita considerazione l'evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati”**.

In base a questa definizione, che riprende quanto statuito dal comma 4 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024) le imprese localizzate nei territori caratterizzati da un rischio catastrofe elevato saranno chiamate, verosimilmente, a corrispondere premi molto più elevati rispetto alle imprese localizzate in zone del paese meno rischiose.

Da informazioni informali, il valore medio nazionale del premio potrà oscillare tra il 2 e il 4 per mille. E' facilmente prevedibile, però, che nelle zone caratterizzate da maggiore rischiosità, il premio possa collocarsi al di sopra di questo intervallo di prezzo.

CAPACITÀ DI ASSUNZIONE DEL RISCHIO DA PARTE DELLE IMPRESE ASSICURATRICI

Il comma 1 dell'art. 5 del DM n. 18/2025, riprendendo quanto già previsto dalla Legge di Bilancio 2024, stabilisce che **“ai fini dell'adempimento dell'obbligo a contrarre, le imprese di assicurazione autorizzate in Italia nell'ambito del sistema di gestione dei rischi e della propensione al rischio definita dall'organo amministrativo [...], definiscono, con riferimento ai complessivi rischi da assumere con i contratti assicurativi [...], la propensione al rischio in coerenza con il fabbisogno di solvibilità globale delle stesse, fissando i relativi limiti di tolleranza al rischio”**.

Il comma 2 prevede che **“i limiti di tolleranza al rischio di cui al comma 1, sono aggiornati almeno con cadenza annuale e sono definiti con riferimento all'intero portafoglio**

acquisito su tali rischi, tenendo conto del ricorso ai meccanismi di cessione del rischio, ivi inclusa la cessione a SACE”.

Il comma 3 statuisce che “le imprese che superano il limite di tolleranza al rischio di cui al comma 1, cessano l’assunzione di ulteriori rischi nell’intero territorio nazionale. Di tale circostanza viene data immediata informativa all’IVASS e ai terzi mediante pubblicazione sul sito web della compagnia”.

Al momento, dalle elaborazioni effettuate dal sistema delle assicurazioni, non vi sarebbero vincoli patrimoniali sistemici che impedirebbero alle imprese di soddisfare l’obbligo assicurativo.

SCOPERTO, FRANCHIGIE, MASSIMALI O LIMITI DI INDENNIZZO

Ai sensi dell’articolo 1 comma 104 della Legge n. 213/2023 le polizze possono prevedere uno scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno, e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.

L’articolo 1. comma 3-ter, del decreto-legge n. 39/2025 ha escluso l’applicabilità di tali limiti alle grandi imprese, come definite dal DM n. 18/2025, e alle società controllate e collegate che soddisfano entrambi i requisiti alla data di chiusura del bilancio. Inoltre, le società controllate e collegate devono aver stipulato un contratto di assicurazione globale relativo all’intero gruppo aziendale.

La definizione di grandi imprese secondo il DM richiamato verte su due elementi che devono essere presenti alla data di chiusura del bilancio: fatturato superiore a 150 milioni di euro; numero di dipendenti pari almeno a 500.

l’articolo 7 del dm 18/2025 fissa 3 fasce di Massimali (o Limiti di indennizzo¹):

Per la fascia **fino a 1 milione di euro** di Somma Assicurata non vi è un massimale perché il Limite di indennizzo è pari alla somma Assicurata;

Per la fascia **da 1 milione a 30 milioni** di Somma Assicurata, il Limite di indennizzo è pari al 70% della Somma Assicurata.

Per la fascia **superiore a 30 milioni** di Somma Assicurata, la determinazione di Massimali o Limiti di indennizzo è rimessa alla **libera negoziazione delle parti**.

TRASPARENZA DELL’OFFERTA ASSICURATIVA

¹ Limite di indennizzo: importo massimo corrisposto per sinistro che esaurisce gli obblighi da parte dell’impresa di assicurazione in merito agli eventi oggetto di copertura e che può essere minore o uguale alla somma assicurata.

È previsto che le “imprese di assicurazione mettano a disposizione del pubblico, presso ogni punto di vendita e nei siti internet, il documento informativo e le condizioni di contratto praticate sul territorio nazionale”.

OBBLIGO ASSICURATIVO PER LE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE

Le compagnie di assicurazione, in caso di violazione o elusione dell’obbligo a contrarre, anche in sede di rinnovo sono sottoposte alla irrogazione di sanzioni da parte dell’IVASS.

ADEGUMENTO DELLE POLIZZE GIA’ ESISTENTI

Il DM n. 18/2025 aveva previsto che per le polizze assicurative già in essere e rinnovate prima della pubblicazione del decreto, le condizioni avrebbero dovuto essere adeguate alle nuove disposizioni di legge.

La tempistica per questo adeguamento varia in funzione della modalità di pagamento del premio:

- se il pagamento del premio è annuale, l'adeguamento della polizza avviene al primo rinnovo utile del contratto.
- se, invece, il premio annuale è frazionato o rateizzato, l'adeguamento può essere effettuato in corrispondenza del primo quietanzamento utile.

Tuttavia, è ora fondamentale interpretare tale disposizione alla luce delle nuove scadenze che regolano la decorrenza dell'obbligo assicurativo.

N20-25 - ASR: schemi percorsi formativi in materia di sicurezza

È stato elaborato un documento utile ad orientarsi all'interno dei percorsi formativi disciplinato dal nuovo Accordo stato Regioni

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni sul tema, sono riportati in allegato alcuni schemi pensati per facilitare l'orientamento all'interno dei percorsi formativi disciplinati dall'Accordo Stato-Regioni 2025, tenendo conto delle disposizioni transitorie introdotte nella Parte IV, paragrafo 2.

Per la consultazione delle tabelle recanti i crediti formativi e le corrispondenze tra i vari moduli, si rimanda all'Allegato II del testo dell'Accordo.

In attesa di chiarimenti ufficiali, pur rilevando che il testo dell'accordo indica espressamente l'entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si è ritenuto opportuno fare riferimento, in via prudenziale, alla data di pubblicazione del testo dell'accordo nella sezione Pubblicità legale del Ministero del Lavoro.

LA FORMAZIONE SECONDO IL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI

LAVORATORE

FORMAZIONE ANTE ASR 2025	FORMAZIONE ACCORDO 2025 Parte I (Punto 2.1 Punto 7) Parte VII	AGGIORNAMENTO Parte III	MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI Parte IV (punto 3.5)
Che ha svolto la formazione in vigenza dell'ASR del 21 dicembre 2011	Credito formativo totale	<ul style="list-style-type: none"> - Ogni qualvolta intervengano elementi modificativi nella valutazione dei rischi - Quando le risultanze delle verifiche di efficacia ne evidenzino la necessità - Ogni 5 anni dalla data di fine corso riportata nell'attestato - Ogni 3 anni secondo quanto disciplinato dall' Accordo di rinnovo CCNL 3 marzo 2022 	<p>Non può essere ottemperato per mezzo della partecipazione a convegni o seminari</p> <p>Presenza fisica Video conferenza sincrona e-learning (solo per formazione specifica rischio basso)</p>
Lavoratore che opera in ambienti sospetti di inquinamento o confinati	Formazione entro e non oltre il 24 (19?) maggio 2026	<ul style="list-style-type: none"> - Ogni 5 anni dalla data di fine corso riportata nell'attestato 	<p>Non può essere ottemperato per mezzo della partecipazione a convegni o seminari</p> <p>Solo presenza fisica</p>
Lavoratore che opera in ambienti sospetti di inquinamento o confinati già formato	Credito formativo totale	<ul style="list-style-type: none"> - Ogni 5 anni dalla data di fine corso riportata nell'attestato 	<p>Non può essere ottemperato per mezzo della partecipazione a convegni o seminari</p> <p>Solo presenza fisica</p>

con corsi i cui contenuti sono conformi all'ASR 2025

Percorsi secondo "16 ore-MICS", definito dal FORMEDIL ed erogati dalle scuole edili/enti unificati	Riconosciuti integralmente corrispondenti alla formazione generale e specifica	- Ogni 3 anni secondo quanto disciplinato dall' Accordo di rinnovo CCNL 3 marzo 2022	Non può essere ottemperato per mezzo della partecipazione a convegni o seminari	Presenza fisica Video conferenza sincrona e-learning (solo per formazione specifica rischio basso)
--	--	--	---	--

PREPOSTO

FORMAZIONE ANTE ASR 2025	FORMAZIONE ACCORDO 2025 Parte I Punto 2.2 Parte VII	AGGIORNAMENTO Parte III	MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI Parte IV (punto 3.5)	
Che ha svolto la formazione in vigore dell'ASR del 21 dicembre 2011	Credito formativo totale	Ogni 2 anni Ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi	Non può essere ottemperato per mezzo della partecipazione a convegni o seminari	Presenza fisica Video conferenza sincrona
Che ha svolto la formazione in vigore dell'ASR del 21 dicembre 2011 da più di due anni dal 24 (19?) maggio 2025	Credito formativo totale	Entro 12 mesi dal 19 (24) maggio 2025	Non può essere ottemperato per mezzo della partecipazione a convegni o seminari	Presenza fisica Video conferenza sincrona
Che svolge i compiti dell'articolo 97, comma 3 ter dopo il 19 (24) maggio 2025	Corso di 12 ore (punto 2.2)	Ogni 2 anni Ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi	Non può essere ottemperato per mezzo della partecipazione a convegni o seminari	Presenza fisica Video conferenza sincrona

o all'insorgenza di nuovi rischi

<p>Che ha svolto la formazione in vigore dell'ASR del 21 dicembre 2011 da più di due anni dal 24 (19?) maggio 2025 e che svolge i compiti dell'art. 97, comma 3-ter</p>	<p>Credito formativo totale</p>	<p>Entro 12 mesi dal 19 (24) maggio 2025</p>	<p>Non può essere ottemperato per mezzo della partecipazione a convegni o seminari</p>	<p>Presenza fisica Video conferenza sincrona</p>
--	---------------------------------	--	--	--

DIRIGENTE

<p>FORMAZIONE ANTE ASR 2025</p>	<p>FORMAZIONE ACCORDO 2025 Parte I Punto 2.3 Parte VII</p>	<p>AGGIORNAMENTO Parte III</p>	<p>MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI Parte IV (punto 3.5)</p>	
<p>Che ha svolto la formazione in vigore dell'ASR del 21 dicembre 2011</p>	<p>Credito formativo totale</p>	<p>Ogni 5 anni dalla data di fine corso riportata nell'attestato</p>	<p>Può essere ottemperato per mezzo della partecipazione a convegno o seminari</p>	<p>Presenza fisica Video conferenza sincrona e-learning</p>
<p>Che ha svolto la formazione in vigore dell'ASR del 21 dicembre 2011 e svolge i compiti dell'articolo 97, comma 3 ter</p>	<p><u>Non prevista una disciplina transitoria. In attesa di chiarimenti da parte delle Istituzioni competenti</u></p>	<p>Ogni 5 anni dalla data di fine corso riportata nell'attestato</p>	<p>Può essere ottemperato per mezzo della partecipazione a convegno o seminari</p>	<p>Presenza fisica Video conferenza sincrona e-learning</p>

DATORE DI LAVORO

FORMAZIONE ANTE ASR 2025	FORMAZIONE ACCORDO 2025 Parte I (Punto 3 Punto 7) Parte VII	AGGIORNAMENTO Parte III	MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI Parte IV (punto 3.5)	
-	Entro e non oltre 24 mesi dal 24 (19?) maggio 2025	Ogni 5 anni dalla data di fine corso riportata nell'attestato	Può essere ottemperato per mezzo della partecipazione a convegno o seminari	Presenza fisica Video conferenza sincrona e-learning
Che ha svolto la formazione prima del 24 (19?) 2025 maggio con contenuti aderenti all'ASR	Credito formativo totale	Ogni 5 anni dalla data di fine corso riportata nell'attestato	Può essere ottemperato per mezzo della partecipazione a convegno o seminari	Presenza fisica Video conferenza sincrona e-learning
Datore di lavoro che opera in ambienti sospetti di inquinamento o confinati	Formazione entro e non oltre il 24 (19?) maggio 2026	Ogni 5 anni dalla data di fine corso riportata nell'attestato	Non può essere ottemperato per mezzo della partecipazione a convegno o seminari	Presenza fisica Video conferenza sincrona e-learning
Datore di lavoro che opera in ambienti sospetti di inquinamento o confinati già formato con corsi i cui contenuti sono conformi all'accordo 2025	Credito formativo totale	Ogni 5 anni dalla data di fine corso riportata nell'attestato	Non può essere ottemperato per mezzo della partecipazione a convegno o seminari	Presenza fisica Video conferenza sincrona e-learning

DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

FORMAZIONE ANTE ASR 2025	FORMAZIONE ACCORDO 2025 Parte I (Punto 3) Parte VII	AGGIORNAMENTO Parte III	MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI Parte IV (punto 3.5)
-	Entro e non oltre 24 mesi dal 24 (19?) maggio	Ogni 5 anni dalla data di fine corso riportata nell'attestato (con tematiche "cantiere")	Presenza fisica Video conferenza sincrona e-learning
Che ha svolto corsi già erogati al 24 (19?) maggio con contenuti conformi all'ASR 2025 (con integrazione modulo "cantieri")	Credito formativo totale	Ogni 5 anni dalla data di fine corso riportata nell'attestato (con tematiche del "cantiere")	Presenza fisica Video conferenza sincrona e-learning

DATORE DI LAVORO RSPP

ANTE ASR 2025	FORMAZIONE ACCORDO 2025 Parte I (Punto 4) Parte VII ¹	AGGIORNAMENTO Parte III	MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI Parte IV (punto 3.5)
Che ha svolto la formazione in vigore dell'ASR del 21 dicembre 2011	Credito formativo totale qualora l'attestato riporti l'indicazione del codice ATECO 2007 F - costruzioni	Ogni 5 anni dalla data di fine corso riportata nell'attestato	Presenza fisica Video conferenza sincrona
-	Formazione datore di lavoro più formazione datore di lavoro RSPP	Ogni 5 anni dalla data di fine corso riportata nell'attestato	Presenza fisica Video conferenza sincrona

¹ Al **modulo comune** si accede dopo aver frequentato il corso propedeutico per datore di lavoro di cui al punto 3 dell'ASR.

OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO ART. 73, COMMA 5

FORMAZIONE ANTE ASR 2025	FORMAZIONE ACCORDO 2025 Parte I (Punto 8) Parte VII	AGGIORNAMENTO Parte III	MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI Parte IV (punto 3.5)	
Che hanno svolto la formazione in vigore dell'ASR del 22 febbraio 2012	Credito formativo totale	Ogni 5 anni dalla data di fine corso riportata nell'attestato	Non può essere ottemperato per mezzo della partecipazione a convegno o seminari	Solo presenza fisica
Che devono svolgere corsi per macchine agricole raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carriponte	Formazione entro 12 mesi dal 24 (19?) maggio 2025	Ogni 5 anni dalla data di fine corso riportata nell'attestato	Non può essere ottemperato per mezzo della partecipazione a convegno o seminari	Solo presenza fisica
Che hanno svolto corsi con contenuti conformi all'ASR per macchine agricole raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carriponte alla data del 24 (19?) maggio 2025	Credito formativo totale	Ogni 5 anni dalla data di fine corso riportata nell'attestato	Non può essere ottemperato per mezzo della partecipazione a convegno o seminari	
Operatori di escavatori sotto i 6000 kg	<u>Non prevista una disciplina transitoria. In attesa di</u>		Non può essere ottemperato per mezzo della partecipazione a convegno o seminari	Solo presenza fisica

chiarimenti da
parte delle
Istituzioni
competenti

RSPP E ASPP

ANTE ASR 2025	FORMAZIONE ACCORDO 2025 Parte I (Punto 4) Parte VII	AGGIORNAMENTO Parte III	MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI Parte IV (punto 3.5)
Che ha svolto la formazione in vigore dell'ASR del 7 luglio 2016 moduli A e C	Credito formativo totale	Ogni 5 anni dalla data di fine corso riportata nell'attestato	Presenza fisica Video conferenza sincrona e-learning solo per modulo A
Che ha svolto la formazione in vigore dell'ASR del 7 luglio 2016 modulo B	Credito totale per modulo B-SP3 Costruzioni	Ogni 5 anni dalla data di fine corso riportata nell'attestato	Presenza fisica Video conferenza sincrona e-learning solo per modulo A

CSE - CSP

ANTE ASR 2025	FORMAZIONE ACCORDO 2025 Parte I (Punto 4)	AGGIORNAMENTO Parte III	MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI
---------------	---	----------------------------	--

Che ha svolto la formazione in vigore dell'allegato XIV TUSL come modificato dall'ASR 2026	Parte VII				Parte IV (punto 3.5)
	Credito formativo totale	Ogni 5 anni dalla data di fine corso riportata nell'attestato	Può essere ottemperato per mezzo della partecipazione a convegno o seminari	Presenza fisica Video conferenza sincrona e-learning solo per modulo giuridico	

V13-25 - MATERIA VIVA. L'edilizia che rigenera: materiali, idee e visioni per una nuova cultura del costruire

Mercoledì 11 giugno 2025, con inizio alle ore 9.30, presso la Torre S. Maria – Confindustria Udine (Largo Carlo Melzi 2, Udine), si terrà l'evento “MATERIA VIVA. L'edilizia che rigenera: materiali, idee e visioni per una nuova cultura del costruire”. L'incontro rappresenta un'importante occasione di confronto sui temi dell'innovazione sostenibile nei materiali da costruzione, con un focus particolare sulle soluzioni a basso impatto ambientale e sull'evoluzione dei modelli di business legati all'economia circolare.

Durante l'evento sarà presentato ufficialmente il CIRCULAR CONSTRUCTION HUB FVG, il nuovo centro di competenza che offrirà servizi, strumenti e supporto alle imprese per accompagnarle nel percorso di transizione circolare.

Sono previsti gli interventi di esperti del settore, rappresentanti istituzionali e aziende leader, tra cui il Presidente di ANCE FVG Marco Bertuzzo e l'Assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante.

La partecipazione è aperta anche a consulenti e collaboratori delle imprese, nell'ottica di favorire un confronto ampio e generativo sulle sfide e le opportunità della trasformazione in atto.

Interreg VI – A Italia - Österreich
Kooperationsprogramm
Programma di cooperazione

IT-AT ATTENTION

Evento di lancio HUB FVG

11/06/2025

CONVEGNO

Materia VIVA

L'edilizia che rigenera

Interreg
Italia – Österreich



Co-funded by
the European Union

Europa noch näher
Un'Europa piü vicina

Programma

MATERIA VIVA. L'edilizia che rigenera: materiali, idee e visioni per una nuova cultura del costruire

 **Mercoledì 11 giugno 2025, ore 9.30**

 **Torre S. Maria – Confindustria Udine, Largo Carlo Melzi 2 – Udine**

◆ **ORE 9:30 – ACCOGLIENZA E REGISTRAZIONE**

◆ **ORE 9:45 – APERTURA DEL CONVEGNO**

-  **Discorso Ispirazionale:**
Marco Caffi, Direttore GBC Italia
“Un nuovo alfabeto per l'edilizia sostenibile”
-  **Presentazione del Progetto ATTENTION:**
Francesca Tanzi, ANCE FVG
“HUB per l'assistenza alle imprese del settore costruzioni: servizi, competenze e visione”

◆ **ORE 10:30 – TAVOLA ROTONDA**

COSTRUIRE CON INTELLIGENZA

MATERIALI INNOVATIVI TRA CIRCOLARITÀ, ESTETICA E RIGENERAZIONE

Conduce: **Maria Chiara Voci**, giornalista e direttrice di Casa Naturale, autrice per Il Sole 24 Ore.

Partecipanti:

- **Lisa Grosso** – Presidente Giovani ANCE Veneto
- **Carlo Andrea Guatterini** – DMAT
- **Patrizia Aversa** Tecnico Senior ENEA Dipartimento della Sostenibilità Circolarità e Adattamento al Cambiamento Climatico dei Sistemi Produttivi e Territoriali
- **Francesca Rizzani** – Presidente Ordine degli Architetti di Udine
- **Alessandro Santarossa** – Corde Architetti
- **Augusto Cannone Falchetto** – Università di Padova
- **Gianpaolo Martin** – Gruppo Materiali da Costruzione, Confindustria Udine – CDA Alpacem Calcestruzzi

◆ **ORE 12:30 – UN PATTO PER L'EDILIZIA SOSTENIBILE**

🌿 **Idee, impegni e prospettive politiche per una transizione responsabile nel settore edilizio, con:**

- **Marco Bertuzzo**, Presidente ANCE FVG
- **Cristina Amirante**, Assessore Regionale alle Infrastrutture e Territorio

◆ **ORE 13:00 – NETWORKING E LIGHT LUNCH**

Un'occasione per incontrare relatori e partecipanti, scambiando idee e costruendo nuove sinergie.